

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

#### Commissione

2000/286/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 novembre 1999, relativa agli aiuti che la regione Toscana (Italia) intende concedere nel settore dell'allevamento a favore della valorizzazione della razza Chianina** [notificata con il numero C(1999) 3866] ..... 1

2000/287/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 marzo 2000, che identifica le unità della rete informatizzata «Animo» e ne stabilisce l'elenco e che abroga la decisione 1999/717/CE<sup>(1)</sup>** [notificata con il numero C(2000) 817] ..... 12

2000/288/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 aprile 2000, che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri<sup>(1)</sup>** [notificata con il numero C(2000) 922] 37

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1999

relativa agli aiuti che la regione Toscana (Italia) intende concedere nel settore dell'allevamento a favore della valorizzazione della razza Chianina

[notificata con il numero C(1999) 3866]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2000/286/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo <sup>(1)</sup>, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

### I. Procedimento

- (1) Con lettera in data 5 dicembre 1997, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un regime d'aiuto nel settore dell'allevamento, a favore della valorizzazione della razza Chianina.
- (2) Con lettere del 4 marzo 1998, protocollata il 5 marzo 1998, e del 7 luglio 1998, protocollata il 13 luglio 1998, l'Italia ha trasmesso alla Commissione informazioni complementari.
- (3) Con lettera del 28 agosto 1998, in considerazione della pausa estiva, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane una proroga di cinque giorni lavorativi del termine entro il quale doveva adottare una decisione in merito all'aiuto notificato.

- (4) Con lettera in data 29 settembre 1998, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in oggetto. La Rappresentanza permanente d'Italia è stata informata della decisione della Commissione di avviare il procedimento con lettera SG(98) 035729 del 16 settembre 1998.
- (5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni al riguardo.
- (6) Con lettere del 23 ottobre e dell'11 dicembre 1998, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni in merito all'avvio del procedimento.
- (7) Alla Commissione sono altresì pervenute osservazioni da parte di terzi interessati, con lettere in data 14 e 15 gennaio 1999. Tali osservazioni sono state trasmesse all'Italia affinché essa potesse esprimersi in proposito. Le autorità italiane hanno inviato i propri commenti con lettera del 12 maggio 1999.

### II. Descrizione ed estensione temporale del regime di aiuto

#### Descrizione

- (8) Il regime di aiuto notificato prevede un piano triennale (1997-1999) per la protezione e il miglioramento della razza bovina «Chianina», una razza locale che deriva il proprio nome dalla Val di Chiana (Toscana) di cui è originaria.

<sup>(1)</sup> GU C 390 del 15.12.1998, pag. 15.

(9) Il regime di aiuto mira a contrastare il costante declino subito da tale razza, attraverso la conservazione e possibilmente il miglioramento della base genetica e attraverso un sostegno agli allevatori per far fronte ai costi supplementari connessi all'allevamento di tale razza rispetto ad altre razze più produttive e redditizie.

(10) In base ai dati trasmessi dalle autorità italiane, negli ultimi 40 anni la popolazione complessiva di tale razza è scesa, a livello nazionale, di oltre l'80%, passando dalle 510 000 unità del 1954 alle attuali 100 000 unità<sup>(2)</sup>. Gli sviluppi subiti dalla razza Chianina negli ultimi 30 anni sono riassunti dalla seguente tabella:

Tabella 1

**Evoluzione del numero di capi e di vacche iscritti al libro genealogico in Italia**

Anno	Vacche iscritte	Totale capi iscritti
1967	6 981	14 395
1968	7 562	15 592
1974	12 307	25 376
1976	15 335	31 620
1978	14 471	29 838
1980	11 030	22 744
1981	12 362	25 490
1982	13 046	26 899
1983	11 583	23 884
1984	11 093	22 873
1985	12 125	25 002
1986	13 677	28 200
1987	14 511	29 921
1988	15 759	32 246
1989	16 412	34 168
1990	17 134	35 873
1991	16 199	33 528
1992	15 551	31 801
1993	14 228	29 298
1994	13 959	29 767
1995	14 072	30 622
1996	13 635	30 021

<sup>(2)</sup> Fonte: Associazione di razza.

Dai dati sopra riportati emerge che, dopo essere più che raddoppiato tra il 1967 e il 1990, il numero totale di capi iscritti ed il numero di vacche iscritte è diminuito, a partire dal 1990, ad una media annua rispettivamente del 2,7% e del 2,9%, passando dalle 35 873 e 17 134 unità del 1990 alle 30 021 e 13 635 unità del 1996.

(11) La prima consistente riduzione subita dalla razza negli anni '50 e '60 è imputabile soprattutto all'avvento della meccanizzazione nelle aziende agricole, con la conseguente riduzione del numero di bovini di razza Chianina utilizzati come animali da traino per la loro forza e resistenza alle difficili condizioni di lavoro. Attualmente, il declino della razza è dovuto principalmente agli alti costi di allevamento della razza Chianina ed al basso reddito che gli allevatori possono ottenere da tale razza rispetto ad altre razze bovine più redditizie. La maggior parte delle aziende sono di piccole dimensioni e sono situate in difficili regioni di montagna o di collina, il che non permette alcuna economia di scala o riduzione dei costi. Per sopravvivere, gli allevatori tendono a macellare il maggior numero possibile di femmine prima che partoriscono per la prima volta. Questa prassi ha determinato un impoverimento della base genetica e della variabilità genetica della razza, compromettendo il processo di selezione e il futuro miglioramento genetico della razza. Le autorità italiane temono che, nel lungo periodo, tale declino possa mettere a repentaglio le prospettive concrete di sopravvivenza della razza.

(12) Le misure previste per contrastare tale tendenza sono pertanto le seguenti:

Misura 1: aiuto per l'attuazione di un programma di inseminazione artificiale che prevede il finanziamento delle azioni pilota seguenti:

- a) produzione di embrioni con potenzialità genetiche molto sviluppate (prelievo di occiti da giovenche di 5 mesi e fecondazione «in vitro» con sperma dei migliori riproduttori); e
- b) impianto degli embrioni fecondati nelle riproduttrici. Gli esemplari che nasceranno saranno utilizzati come donatrici di occiti e in seguito riproduttrici, se femmine, o come riproduttori (dopo test genetico) se maschi.

Il beneficiario della misura è l'Unione regionale delle associazioni toscane allevatori (URATA), la quale realizzerà le suddette azioni pilota.

Misura 2: aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi di razza Chianina negli allevamenti iscritti nel libro genealogico. L'aiuto consiste in una sovvenzione fino al 40% del costo dell'investimento.

Sarà concesso ad allevatori che allevano la razza Chianina, registrati nei libri genealogici e stabiliti nella regione, i quali procederanno all'acquisto di tori riproduttori certificati.

Misura 3: aiuto per il mantenimento fino al primo parto delle femmine adulte di razza Chianina che:

- a) sono nate in un allevamento iscritto nel libro genealogico;
- b) sono esse stesse iscritte nel libro genealogico;
- c) hanno partorito per la prima volta in un allevamento iscritto nel medesimo libro genealogico.

L'aiuto sarebbe erogato sotto forma di premio di 350 000 ITL (circa 175 EUR) per capo. Per mezzo di tale premio le autorità italiane si propongono di incoraggiare gli allevatori ad utilizzare le femmine come riproduttrici anziché venderle o ingrassarle per la produzione di carne, destinazione che finora era più redditizia e meno rischiosa per gli allevatori. Limitando l'aiuto agli animali in possesso dei requisiti descritti, le autorità italiane intendono favorire l'ampliamento della base genetica femminile della razza Chianina. L'aiuto potrebbe essere concesso a tutti gli allevatori che detengono animali registrati che soddisfano i requisiti previsti.

#### *Estensione temporale del regime*

- (13) Nella propria decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione aveva espresso seri dubbi quanto alla compatibilità della misura 3 con il mercato comune in quanto, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, tale misura sembrava configurare un mero aiuto al funzionamento, inteso a sollevare gli allevatori da costi connessi al normale svolgimento delle loro attività, privo di qualsiasi effetto strutturale dimostrato sullo sviluppo del settore nel suo complesso.
- (14) D'altro lato, con riferimento alle misure 1 e 2, la Commissione aveva chiaramente indicato che, sotto il profilo sostanziale, entrambe le misure potevano in linea di massima beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione decideva tuttavia di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, anche per queste due misure, poiché nutriva seri dubbi sulla possibile natura retroattiva dell'intero regime di aiuto notificato che, se confermata, avrebbe invalidato un'eventuale valutazione positiva delle due misure. L'intero regime di aiuto avrebbe infatti perso in tal caso il carattere di necessità, che è un elemento chiave nella valutazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione, diventando in questo modo un puro e semplice aiuto al funzionamento, incompatibile quindi con il mercato comune.
- (15) In base alle informazioni contenute nella notifica originaria inviata dalle autorità italiane, il programma, di durata triennale, era previsto per il periodo 1997-1999.
- (16) La proposta di delibera del consiglio regionale notificata, presentata dalla giunta regionale il 10 novembre 1997, prevedeva una dotazione finanziaria di 500 000 000 di ITL per il 1997, mentre per gli anni successivi si faceva riferimento ai bilanci rispettivi del 1998 e del 1999.
- (17) Lo stanziamento di 500 000 000 di ITL per il 1997 a favore delle misure contemplate dal regime d'aiuto sembrava indicare che potessero beneficiare degli aiuti previsti anche le azioni realizzate nel 1997, prima della data alla quale la giunta regionale avesse presentato al Consiglio regionale la proposta di delibera in merito al regime di aiuto e al corrispondente finanziamento. In altre parole, in certi casi l'aiuto poteva essere erogato retroattivamente, ossia per spese sostenute prima che il potenziale beneficiario fosse legalmente autorizzato a chiedere l'aiuto. In tali circostanze sarebbe venuto meno il carattere di necessità dell'aiuto<sup>(3)</sup>, poiché l'azione prevista sarebbe stata realizzata comunque anche in assenza di aiuto (o di un impegno vincolante da parte delle autorità pubbliche ad erogarlo) e l'aiuto sarebbe pertanto diventato un aiuto al funzionamento<sup>(4)</sup> senza alcun effetto strutturale per il settore nel suo insieme e quindi incompatibile con il mercato comune.
- (18) Per chiarire questo punto, con la lettera del 9 gennaio 1998 la Commissione invitava le autorità italiane a chiarire se le misure contenute nel programma fossero già state attuate nel 1997 o se il periodo d'attuazione previsto dal programma notificato il 5 dicembre fosse stato nel frattempo modificato.
- (19) Con lettera del 4 marzo 1998, le autorità italiane hanno risposto che «Le misure di aiuto previste nel programma in oggetto non sono state realizzate per l'anno 1997 e il periodo di programmazione indicato non è stato modificato».
- (20) Secondo l'interpretazione della Commissione, l'aiuto non era ancora stato pagato, ma avrebbe potuto essere pagato per spese sostenute prima che i potenziali beneficiari avessero legalmente acquisito il diritto all'aiuto: per questo ha deciso di avviare il procedimento nei confronti di

<sup>(3)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris Olanda/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671.

<sup>(4)</sup> Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93, Siemens SA/Commissione, Racc. 1995, pag. II-1675.

tutte e tre le misure contemplate dal regime di aiuto notificato, in ragione della potenziale retroattività dell'aiuto.

### III. Osservazioni degli interessati

- (21) La Commissione ha ricevuto osservazioni da due interessati: da un lato dall'URATA (Unione regionale associazioni toscane allevatori), che è anche beneficiaria della misura 1, con lettera del 14 gennaio 1999 e, dall'altro, dalla COPA (Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Unione européenne), con lettera del 15 gennaio 1999.
- (22) La posizione di entrambi gli interessati è identica. Nelle lettere suddette si sottolineano infatti le qualità uniche della razza Chianina, il ruolo che tale razza svolge nell'economia di aree marginali, in cui gli allevatori devono affrontare difficili condizioni di vita e di lavoro, come pure l'impatto trascurabile dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Entrambi gli interessati hanno quindi espresso pieno appoggio all'iniziativa avviata dalle autorità italiane per proteggere tale razza e contrastarne il declino. Alla luce di tali considerazioni, entrambe le associazioni hanno invitato la Commissione a rivedere la propria posizione, autorizzando nella sua interezza il programma proposto, in modo che siano presi provvedimenti prima che sia troppo tardi e la razza Chianina diventi una razza minacciata di estinzione.

### IV. Osservazioni dell'Italia

- (23) Con lettera del 23 ottobre 1998, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione la delibera della giunta regionale n. 1205, del 19 ottobre 1998, che contiene alcuni dei commenti e alcune delle informazioni richiesti nell'ambito del procedimento avviato in virtù dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Nella stessa lettera, l'Italia ha anche invitato la Commissione a prorogare il periodo di un mese previsto per la presentazione di osservazioni. Ulteriori commenti sono stati trasmessi nella lettera delle autorità italiane dell'11 dicembre 1998.
- (24) Le osservazioni presentate dalle autorità italiane nella prima lettera del 23 ottobre 1998 si articolano in quattro punti principali.
- (25) Innanzitutto le autorità italiane sollevano un'obiezione di carattere procedurale. A loro parere, la Commissione non

avrebbe rispettato il periodo di due mesi, impostole dalla giurisprudenza della Corte di giustizia <sup>(5)</sup>, per pronunciarsi su misure di aiuto notificatele conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

Esse sostengono che la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla notifica in esame entro il 5 maggio 1998, ossia entro due mesi dalla risposta delle autorità italiane del 4 marzo 1998 alla richiesta di informazioni complementari loro rivolta dalla Commissione con la lettera del 9 gennaio 1998. Le autorità italiane contestano infatti la validità dell'ulteriore lettera spedita dalla Commissione il 23 aprile 1998 nella quale le si invitava a dare conferma scritta della loro decisione di non ritirare la misura 3 dal regime di aiuto notificato. Secondo le autorità italiane, la lettera del 23 aprile 1998 non può essere considerata una richiesta di informazioni complementari, poiché si tratta di una semplice reiterazione della richiesta delle stesse informazioni già precedentemente richieste nella lettera del 9 gennaio, alla quale le stesse autorità avevano chiaramente risposto nella loro lettera del 4 marzo 1998. La lettera del 23 aprile 1998 non può pertanto, a loro avviso, considerarsi sospensiva del termine di due mesi (che sarebbe quindi scaduto il 5 maggio 1998) e sarebbe stata inviata dalla Commissione esclusivamente per prolungare artificialmente il termine normale.

- (26) In secondo luogo, le autorità italiane mettono in dubbio l'interpretazione data dalla Commissione della natura dell'aiuto di cui alla misura 3, che definisce il premio concesso ad ogni femmina primipara, iscritta al libro genealogico della razza, che abbia partorito per la prima volta in un allevamento iscritto nel medesimo libro genealogico, come un aiuto per il «mantenimento» dell'animale.

Secondo le autorità italiane l'aiuto va considerato come un incentivo per favorire l'incremento della base genetica femminile della razza negli allevamenti iscritti al libro genealogico, allo scopo di indirizzare la scelta degli allevatori verso «l'allevamento per la riproduzione» di quelle femmine che risultano potenzialmente idonee ad incrementare il progresso genetico della razza.

- (27) In terzo luogo le autorità italiane contestano l'interpretazione data dalla Commissione circa il periodo di applicazione del programma notificato e l'eventuale erogazione retroattiva degli aiuti per azioni realizzate nel 1997. In proposito, le autorità italiane affermano che il 1997 è stato scelto come inizio dell'operatività triennale del programma in quanto, per il finanziamento necessario per il primo anno, si faceva riferimento al bilancio regionale

<sup>(5)</sup> Cfr. sentenze nella causa C-120/73, Lorenz/Germania, Racc. 1973, pag. 1471 e nella causa C-84/82, Germania/Commissione, Racc. 1984, pag. 1451.

1997, cioè al bilancio dell'anno in cui il programma era stato presentato al Consiglio regionale per approvazione.

## V. Valutazione

### *Sulla procedura*

Le autorità italiane sostengono che, pur essendo evidente che il programma non avrebbe potuto operare nell'anno 1997, non hanno ritenuto opportuno modificarlo in quella fase perché ciò avrebbe ulteriormente allungato l'iter di verifica da parte della Commissione europea. L'intendimento delle autorità italiane era quello di attendere il completamento dell'iter iniziato con la notifica alla Commissione e di procedere, successivamente alla decisione della Commissione, ad attuare il programma per il periodo residuo del triennio inizialmente previsto, cioè all'epoca l'anno 1999, e a prolungarne l'operatività per il periodo di tempo necessario a completare il triennio, adottando apposita delibera del consiglio regionale. Era intenzione delle autorità italiane notificare la pertinente modifica alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(28) Infine, le autorità italiane mettono in dubbio l'impostazione seguita nella valutazione della misura, in quanto ritengono che la Commissione dovrebbe valutare l'aiuto globalmente alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e non limitarsi a confrontare le misure con la normativa vigente e la casistica precedente. Le autorità italiane rammentano inoltre che una misura simile a favore della razza Chianina era stata approvata dalla Commissione nel quadro del Programma integrato mediterraneo della Toscana<sup>(6)</sup>. La misura 1.5 di detto programma prevedeva la concessione di un premio medio di 190-200 ECU per capo di bestiame nato in allevamenti selezionati, al raggiungimento di un'età prefissata. La razza Chianina era una delle razze che beneficiavano di tale contributo. La misura fu adottata per incoraggiare gli allevatori a partecipare ai progetti per il miglioramento genetico della razza.

(29) Nella lettera successiva dell'11 dicembre 1998, le autorità italiane hanno richiamato nuovamente l'attenzione della Commissione sulle specifiche caratteristiche dei bovini di razza Chianina, sugli svantaggi economici connessi all'allevamento di tale razza, sul declino genetico, sulla limitatezza dell'importo dell'aiuto e sulla trascurabile incidenza degli scambi di tale razza a livello comunitario.

(30) I commenti inviati dalle autorità italiane a seguito delle osservazioni presentate da terzi non contengono alcun elemento nuovo rispetto alle osservazioni precedentemente trasmesse alla Commissione.

<sup>(6)</sup> Deliberazione della giunta regionale del 26 luglio 1988, n. 336. «Procedure e norme attuative regolamento (CEE) n. 2088/85 PIM Regione Toscana».

(31) Le osservazioni delle autorità italiane circa il mancato rispetto, da parte della Commissione, del termine di due mesi stabilito dalla Corte di giustizia per l'esame dei regimi di aiuto appaiono infondati.

La lettera del 4 marzo 1998, nella quale le autorità italiane affermano inequivocabilmente che non sono disposte a ritirare la misura 3 dal regime di aiuti notificato, è stata infatti seguita da una serie di contatti telefonici tra i servizi della Commissione e l'amministrazione italiana. Nel corso di tali contatti telefonici, svoltisi nel normale spirito di collaborazione che caratterizza i rapporti tra Commissione e Stati membri, era stata presa in considerazione la possibilità di una modifica del programma, secondo gli orientamenti suggeriti dalla Commissione e le autorità italiane non avevano escluso la possibilità di procedere al ritiro della misura 3. Sia nella lettera della Commissione alle autorità italiane del 23 aprile 1998<sup>(7)</sup> che nella risposta delle stesse autorità del 7 luglio 1998<sup>(8)</sup> si fa riferimento a tali contatti telefonici.

(32) Come sottolineato dalla Commissione nella lettera del 23 aprile 1998, le autorità italiane hanno escluso espressamente la possibilità di ritirare la misura in esame soltanto nel corso dell'ultimo colloquio telefonico. Alla luce di tali sviluppi, era perfettamente legittimo che la Commissione chiedesse conferma scritta della posizione definitiva delle autorità italiane, che fino allora era rimasta ambigua. Se fossero state effettivamente convinte della natura «non sospensiva» della lettera della Commissione del 23 aprile 1998, allo scadere di quello che consideravano l'effettivo termine entro il quale la Commissione doveva pronunciarsi (5 maggio 1999), le autorità italiane avrebbero dovuto informare la Commissione della loro decisione di dare attuazione alla misura, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>(9)</sup> ed avrebbero dovuto aspettare quindi un periodo minimo di tempo perché la

<sup>(7)</sup> Risulta testualmente da tale lettera: «... Informazioni complementari sono state chieste alle autorità italiane con telex del 9 gennaio 1998. Queste informazioni sono state fornite tramite lettera della Rappresentanza permanente dell'Italia del 4 marzo 1998. In seguito a questo scambio di corrispondenza, colloqui telefonici hanno avuto luogo tra i servizi della Commissione e quelli delle autorità nazionali competenti. Nel corso di tali colloqui, è stata presa in considerazione la possibilità che il programma notificato il 5 dicembre 1997 possa essere modificato».

<sup>(8)</sup> Tale posizione fu riconfermata anche nel corso di contatti verbali tra i servizi della Commissione e le autorità italiane.

<sup>(9)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa 120/73, Lorenz/Germania, Racc. 1973, pag. 1471 e causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. 1984, pag. 1451.

Commissione potesse reagire<sup>(10)</sup>. Dette autorità hanno invece preferito aspettare fino al 7 luglio 1998 per rispondere alla lettera della Commissione del 23 aprile 1998, lasciando passare due mesi prima di ribadire una risposta che, secondo le autorità italiane, era contenuta nella lettera del 4 marzo 1998.

La Commissione non ha mai autorizzato l'aiuto, non ha lasciato sorgere aspettative legittime circa la sua possibile autorizzazione, né l'aiuto è mai divenuto esistente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato. La Rappresentanza permanente d'Italia è stata quindi informata della decisione della Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato con lettera SG(98) D/035729 del 16 settembre 1998, come già indicato al considerando 4.

#### *Nel merito*

- (33) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (34) L'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(11)</sup>, stabilisce che, salva l'applicazione di diverse disposizioni dello stesso regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e agli scambi dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, che comprendono i prodotti contemplati dalla misura di aiuto in esame.
- (35) Il programma notificato prevede l'erogazione di un aiuto, attraverso risorse pubbliche, ad aziende agricole particolari che ne trarranno innegabilmente un vantaggio economico e finanziario indebito a danno di altre aziende agricole che non beneficiano dello stesso contributo. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti, si assiste ad una possibile distorsione di concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non beneficiano dello stesso contributo<sup>(12)</sup>. Secondo le autorità italiane, l'importo dell'aiuto è molto basso e pertanto non sarebbe in grado di creare distorsioni di concorrenza. Va tuttavia rammentato che né il livello relativamente basso dell'aiuto, né le dimensioni relativamente modeste delle aziende beneficiarie escludono la possibilità di distorsione degli scambi tra gli Stati membri<sup>(13)</sup>. Nel settore agricolo tale posizione trova riscontro nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis»<sup>(14)</sup>, che esclude appunto le attività dell'agricoltura dall'applicazione della regola de minimis.
- (36) Le misure in esame incidono sugli scambi tra gli Stati membri: nel settore delle carni bovine gli scambi intracomunitari sono infatti considerevoli. Nel 1998, le importazioni in Italia di prodotti del settore delle carni bovine<sup>(15)</sup> in provenienza dal resto dell'Unione europea sono ammontate a 2 372 245 tonnellate, mentre le esportazioni dall'Italia negli altri paesi dell'Unione hanno totalizzato 180 757 tonnellate. Nello stesso anno, il valore della produzione italiana di bovini<sup>(16)</sup> è ammontato a 3 226 000 ECU, a fronte di un valore della corrispondente produzione nell'intera Unione di 21 465 000 ECU<sup>(17)</sup>.
- (37) A livello comunitario non sono disponibili dati specifici sugli scambi degli animali della particolare razza oggetto dell'aiuto. Per dimostrare che l'aiuto non avrebbe alcuna incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, le autorità italiane riferiscono una produzione di bovini di razza Chianina di 3 312 tonnellate, senza fare però riferimento all'anno a cui tale dato si riferisce.
- (38) Il mercato rilevante da prendere in considerazione nel caso in esame è tuttavia il mercato dei bovini dell'intera Unione europea, che comprende tutti i tipi di prodotti del settore delle carni bovine, potenziali o effettivi concorrenti dei prodotti della razza Chianina, nonché il mercato dei prodotti di sostituzione, che potrebbero sostituirsi negli acquisti dei consumatori alle carni bovine della razza Chianina. Inoltre, la Corte di giustizia ha ritenuto che un aiuto ad un'impresa può essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza, anche se quest'impresa si trova in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri senza partecipare essa stessa alle esportazioni. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultare invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro

<sup>(12)</sup> Cfr. nota 3.

<sup>(13)</sup> Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959, e del 14 settembre 1994, cause riunite C-72/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103.

<sup>(14)</sup> GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

<sup>(15)</sup> Compresi i bovini vivi.

<sup>(16)</sup> Inclusi i vitelli.

<sup>(17)</sup> Fonte: Eurostat.

<sup>(10)</sup> A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), la Commissione dispone di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica per adottare una decisione.

<sup>(11)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1254/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite. Un aiuto siffatto è quindi idoneo ad incidere sul commercio tra Stati membri ed a falsare la concorrenza<sup>(18)</sup>.

(39) La Commissione conclude pertanto che le misure in esame rientrano nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(40) Il divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE è seguito da deroghe indicate nei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

(41) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE sono manifestamente inapplicabili, data la natura delle misure di aiuto in esame e dei loro obiettivi. L'Italia non ha infatti chiesto l'applicazione di tale disposizione del trattato.

(42) L'articolo 87, paragrafo 3, precisa le circostanze nelle quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il mercato comune dev'essere valutata dal punto di vista della Comunità e non da quello di un singolo Stato membro. Nell'interesse del funzionamento del mercato comune, le deroghe al divieto di concessione di aiuti di Stato devono essere interpretate restrittivamente.

(43) La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è evidentemente inapplicabile, in quanto l'aiuto non è inteso a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

(44) Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), l'aiuto in esame non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'Italia.

(45) In secondo luogo, l'aiuto non è destinato, né è idoneo a promuovere e a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

(46) A norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse

comune. È pertanto necessario valutare il regime di aiuto notificato nel quadro di tale articolo e delle disposizioni particolari applicabili in tale contesto.

*Misure 1 e 2 — Aiuto per la realizzazione di progetti di miglioramento genetico della razza e di acquisto di riproduttori maschi di razza pura*

(47) Nella propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la Commissione aveva sottolineato che, in linea di massima, avrebbe potuto giudicare favorevolmente queste due misure, perché dall'esame di merito emergeva che esse apparivano compatibili con il mercato comune e potevano pertanto fruire della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(48) È infatti prassi costante della Commissione, come emerge dalla lettera agli Stati membri n. S 75/29416 del 19 settembre 1975<sup>(19)</sup>, autorizzare aiuti fino al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione di programmi di inseminazione artificiale della durata massima di sei anni ed aiuti fino al 40% del costo degli animali per l'acquisto di riproduttori maschi di razza pura iscritti nei libri genealogici. Entrambe le misure, nella misura in cui non superano la durata e l'intensità di aiuto stabilite nella succitata lettera, potrebbero pertanto essere considerate, in linea di massima, compatibili con il mercato comune.

(49) La decisione della Commissione di avviare comunque la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato nei confronti di queste due misure era motivata dai seri dubbi circa la possibile applicazione retroattiva dell'intero regime di aiuto. Se confermata, tale retroattività avrebbe invalidato un'eventuale valutazione positiva di entrambe le misure e gli aiuti previsti si sarebbero trasformati in meri aiuti di funzionamento, ossia aiuti privi di qualsiasi effetto strutturale duraturo sullo sviluppo dell'intero settore e che, in quanto tali, non possono considerarsi compatibili con il mercato comune.

(50) Con le informazioni fornite nella lettera del 23 ottobre 1998<sup>(20)</sup>, le autorità italiane hanno dissipato i dubbi della Commissione circa l'eventuale retroattività delle misure di aiuto notificate, escludendo la possibilità che siano pagati aiuti per spese sostenute prima che i potenziali beneficiari abbiano acquisito legittimamente il diritto all'aiuto e si sono inoltre impegnate a notificare alla Commissione la deliberazione di modifica del periodo di attuazione.

<sup>(18)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag. 4067.

<sup>(19)</sup> Proposta di misure opportune concernenti gli aiuti concessi dagli Stati membri nel settore dell'allevamento e dei prodotti dell'allevamento.

<sup>(20)</sup> Cfr. considerando 27.

- (51) Entrambe le misure possono pertanto essere considerate compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

*Misura 3 — Aiuto per il mantenimento fino al primo parto di femmine riproduttrici in possesso di determinati requisiti*

- (52) L'aiuto di cui alla misura 3 assume la forma di un premio per il mantenimento fino al primo parto delle femmine di razza Chianina in possesso di determinati requisiti. L'aiuto, che assume la forma di un premio *una tantum* (350 000 ITL) per unità di bestiame, è concesso in funzione dell'unità di produzione e, in quanto tale, è in linea di massima incompatibile con il mercato comune. Analogamente ad aiuti basati sulla quantità prodotta o commercializzata, sul prezzo del prodotto o sui mezzi di produzione (alimenti per animali ecc.), si considera infatti che questo tipo di aiuti configuri degli aiuti al funzionamento<sup>(21)</sup>, e cioè degli aiuti che si limitano a conferire al beneficiario un vantaggio economico temporaneo. L'obiettivo dell'aiuto è semplicemente quello di ridurre i costi di produzione a carico dei beneficiari per la durata della concessione dell'aiuto, alleviandoli dai costi di gestione solitamente a loro carico nella gestione quotidiana dell'azienda. Tali aiuti non hanno alcun effetto strutturale sullo sviluppo del settore e non si può certo considerare che siano idonei ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Inoltre, il pagamento di tali aiuti può interferire con il funzionamento dei meccanismi istituiti dall'organizzazione comune di mercato nel quadro della politica agricola comune e pregiudicare i produttori che non beneficiano di tali aiuti.

- (53) Un'eccezione alla regola rigorosa che vieta la concessione di aiuti di questo tipo è prevista tuttavia dalla lettera della Commissione agli Stati membri n. S 75/29416, citata al considerando 48, che autorizza la concessione di aiuti dell'intensità del 30% per il mantenimento di riproduttori maschi di razza pura, a condizione che sussistano motivi particolari, soprattutto di carattere regionale, a giustificazione di tale deroga<sup>(22)</sup>.

- (54) La deroga si riferisce espressamente all'erogazione dell'aiuto per il mantenimento dei riproduttori «maschi» di razza pura e non per le riproduttrici «femmine», oggetto della misura 3 del regime in esame.

Si potrebbe sostenere, ciononostante, che la deroga si potrebbe applicare per analogia anche alle riproduttrici femmine, in linea con la prassi seguita dalla Commissione in altri casi. Va però ricordato che si tratta di una deroga al divieto rigoroso di concessione di aiuti basati sull'unità di produzione, che per definizione configurano aiuti al funzionamento. Tale deroga va quindi interpretata restrittivamente. La ragione di tale diversità di approccio risiede nella natura completamente diversa dei due tipi di aiuto: l'allevamento di riproduttori maschi di qualità pregiata svolge un ruolo di primo piano nel processo di sviluppo genetico, contribuendo al miglioramento qualitativo dell'intero settore zootecnico. Tuttavia, la decisione di destinare alla riproduzione gli animali maschi di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici della razza, esclude la possibilità di allevare gli stessi animali per la produzione di carne, più redditizia. Pertanto, nel decidere di destinare un animale maschio alla riproduzione anziché alla produzione di carne, gli allevatori scelgono un investimento costoso e rischioso, che darà i suoi frutti, se li darà, solo a lungo termine. Il mantenimento dei tori da riproduzione comporta costi elevati che non vengono compensati dal ricavato della vendita delle loro carni, per le quali si ottengono in genere prezzi molto bassi. Per ridurre i costi al minimo, gli allevatori sono soliti utilizzare un numero di tori il più possibile limitato per un periodo di tempo il più lungo possibile. A lungo andare ciò comporta inevitabilmente un deterioramento generale del patrimonio genetico delle mandrie. Nel disporre una deroga per gli animali maschi di questo tipo, la Commissione ha preso in considerazione tutti questi elementi e ha ritenuto che l'impatto distorsivo di una misura di aiuto basata sull'unità di produzione fosse più che controbilanciato dall'effetto positivo di una simile misura sullo sviluppo strutturale del settore zootecnico.

- (55) Un ragionamento di questo tipo non può applicarsi nella stessa misura alle femmine riproduttrici. Nel loro caso, infatti, gli allevatori non devono scegliere tra due funzioni diverse che si escludono a vicenda: la stessa femmina può infatti essere — e generalmente viene — utilizzata prima per scopi riproduttivi e quindi per la produzione di latte e di carne, senza riduzione alcuna di valore. In questo caso, la concessione di un premio per unità di bestiame allo scopo di coprire i costi di mantenimento costituirebbe semplicemente un aiuto destinato ad alleviare gli allevatori dai normali costi di funzionamento connessi alla loro attività. Un siffatto premio rientrerebbe pertanto nella definizione di aiuti di funzionamento che, come illustrato al considerando 52, non sono compatibili con il mercato comune e non possono pertanto beneficiare della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Ciò spiega perché la deroga di cui al precedente considerando 53 si riferisca esclusivamente ai riproduttori maschi e perché, diversamente da altri casi, debba essere interpretata in maniera restrittiva e non possa applicarsi per analogia anche alle riproduttrici femmine. Il premio per le riproduttrici femmine appartenenti alla razza Chianina rientra pertanto nel divieto generale relativo agli aiuti al funzionamento che, per le ragioni indicate al considerando 52, sono per definizione incompatibili con il mercato comune e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

<sup>(21)</sup> Cfr. nota 4.

<sup>(22)</sup> Cfr. aiuti N 490/96; 636/97; N 573/98.

- (56) Le autorità italiane hanno contestato l'interpretazione data dalla Commissione all'aiuto in esame, che lo definisce un aiuto per il mantenimento dei capi, come risulta dalla descrizione di cui sopra. Esse sottolineano che l'aiuto va piuttosto visto come un incentivo, destinato a «indirizzare» la scelta dei produttori verso l'allevamento delle femmine per la riproduzione anziché per la produzione di carne. Al riguardo è opportuno ricordare che l'orientamento della produzione, come pure il sostegno al reddito, costituisce una delle finalità e dei compiti delle organizzazioni comuni di mercato che, come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia, costituiscono sistemi completi ed esaustivi e escludono la facoltà per gli Stati membri di adottare qualsiasi provvedimento che deroghi a tali sistemi o ne pregiudichi l'efficacia<sup>(23)</sup>. In proposito, qualsiasi aiuto che interferisca con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato escluderebbe automaticamente l'applicabilità delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.

#### Applicabilità del regolamento (CEE) n. 2078/92

- (57) Le autorità italiane avrebbero potuto beneficiare di una deroga al suddetto divieto se l'aiuto fosse stato concesso per animali appartenenti ad una razza minacciata di estinzione, conformemente ai criteri comunitari applicabili. In tale ipotesi, l'aiuto sarebbe rientrato nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale<sup>(24)</sup>. La protezione delle razze minacciate rientra infatti tra le azioni che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi del regolamento, ossia la tutela e il miglioramento della diversità genetica. Le misure di questo tipo sono pertanto ammissibili ad un cofinanziamento comunitario o al beneficio di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 10 dello stesso regolamento, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di aiuto supplementari, che prevedano condizioni o modalità di concessione diverse da quelle stabilite dal regolamento o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, sempre che tali misure siano conformi agli obiettivi del regolamento e agli articoli 87, 88 e 89 del trattato.
- (58) La compatibilità con gli obiettivi del citato regolamento va valutata in base ai criteri stabiliti a livello comunitario per determinare le razze minacciate di estinzione ai fini della concessione di cofinanziamenti. Ai fini del regolamento (CEE) n. 2078/92, la Commissione considera una razza minacciata di estinzione qualora il numero delle femmine riproduttrici si situi al di sotto dei seguenti limiti<sup>(25)</sup>:

<sup>(23)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 18 maggio 1977, causa C-111/76, *Officier van Justitie/Beert van den Hazel*, Racc. 1977, pag. 901.

<sup>(24)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

<sup>(25)</sup> Documento VI/3768/98 della Commissione «Programmi per la tutela della diversità genetica delle razze minacciate di animali da allevamento o di varietà di piante nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/92».

Tabella 2

#### Riproduttrici femmine per razza

	Bovini	Equidi	Ovini	Suini
Razze con popolazioni stabili	5 000	5 000	7 500	2 000
Razze con popolazioni in diminuzione	7 500	7 500	9 000	9 000
Razze con popolazioni in aumento	4 000	4 000	6 000	6 000

e quando inoltre il numero totale delle riproduttrici registrate nei libri genealogici si situa al di sotto delle seguenti soglie:

Tabella 3

#### Riproduttrici femmine iscritte nei registri genealogici

Bovini	Equidi	Ovini	Suini
1 000	1 300	2 000	600

- (59) Stando ai dati presentati dalle autorità italiane e figuranti nella tabella 1, nel 1996 il numero di femmine riproduttrici registrate nei libri genealogici era di tredici volte superiore al limite comunitario. Anche nell'ipotesi in cui siano registrate tutte le femmine produttrici e tale dato sia pertanto rappresentativo dell'intera popolazione femminile destinata alla riproduzione, il dato del 1996 rappresenterebbe comunque il doppio del numero stabilito a livello comunitario per poter definire minacciata una razza. La Chianina non è pertanto una razza minacciata di estinzione e non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2978/92.
- (60) Le autorità italiane non contestano il fatto che la razza non sia minacciata di estinzione, ma affermano che, se l'attuale tendenza persiste e non vengono adottati provvedimenti per contrastarla, l'evento rischia di verificarsi. Perciò sono convinte che la Commissione non dovrebbe limitarsi a esaminare l'aiuto notificato alla luce della normativa vigente e di casistiche precedenti, ma dovrebbe invece valutarlo in una prospettiva più ampia, in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e considerare la misura in questione come una misura che agevola effettivamente lo sviluppo del settore senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

- (61) Quanto ai timori espressi dalle autorità italiane circa il rischio di estinzione della razza, come già sottolineato al considerando 10, i dati da esse presentati e riportati nella tabella 1 evidenziano che dal 1990 la popolazione Chianina è scesa alla media annua del 2% circa. Tuttavia, dalla

stessa tabella si desume che tale declino fa seguito ad un periodo di almeno 30 anni di rapido incremento della razza, la cui popolazione è pressoché raddoppiata tra il 1967 e il 1990. A sostegno dei loro argomenti, le autorità italiane hanno presentato anche alcune proiezioni<sup>(26)</sup> che dimostrano che, se l'attuale tendenza continua, nel 2004 il numero di femmine registrate scenderà a 10 780 unità (cioè al di sotto delle attuali 13 635 unità). In questo calcolo però le autorità italiane non tengono conto dell'effetto delle due misure di aiuto sulle quali la Commissione si è, in linea di principio, già espressa favorevolmente, né accennano al fatto che le cifre indicate continuerebbero comunque ad essere di dieci volte superiori al limite comunitario.

- (62) Quanto alle osservazioni circa l'impostazione seguita dalla Commissione nella valutazione delle misure, va ricordato che l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), costituisce una deroga al divieto generale di concessione di aiuti di Stato sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Tale deroga va pertanto interpretata in maniera restrittiva e applicata soltanto se la Commissione è pienamente convinta che sono soddisfatti tutti i criteri ivi stabiliti. Le misure 1 e 2 del regime di aiuti notificato, che perseguono gli stessi obiettivi della misura 3, soddisfano tutti i requisiti suddetti e sono infatti state autorizzate dalla Commissione. Gli aiuti al funzionamento, quali quelli contemplati dalla misura 3, per definizione non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo in esame e non possono pertanto essere autorizzati.
- (63) Al riguardo le autorità italiane non hanno fornito argomenti idonei a confutare la valutazione della Commissione secondo la quale la misura configura un aiuto al funzionamento. Dette autorità non hanno mai fornito una quantificazione dei maggiori costi o della perdita di reddito subita dagli allevatori, né hanno indicato alcun rapporto di proporzionalità tra tali costi e il premio che prevedono di concedere. Nella notifica originaria, le autorità italiane hanno semplicemente definito l'ammontare del premio come «congruo». Nella lettera dell'11 dicembre 1998 esse fanno un generico riferimento al fatto che l'aiuto coprirebbe almeno il 50% dei suddetti «maggiori costi», senza fornire alcun ulteriore dettaglio. Al riguardo, non resta alla Commissione che constatare che il premio previsto dalle autorità italiane (180,760 EUR) per una razza che non è inequivocabilmente minacciata di estinzione sarebbe superiore quasi del 50% al premio previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 (120,8 EUR) per le razze minacciate.
- (64) Inoltre, le argomentazioni di tipo economico presentate a riprova delle difficoltà incontrate dagli allevatori della razza Chianina e a giustificazione dell'erogazione del premio (debolezza generale del settore zootecnico a livello nazionale, condizioni strutturali negli allevamenti, fattori ambientali, mancanza di economie di scala, mancanza di sistemi assicurativi di qualità e di strategie di promozione

commerciale delle carni della razza Chianina, esistenza di un sistema «discriminatorio» di aiuti nel quadro della riforma della PAC del 1992) sono di natura molto generica. Esse descrivono una situazione di debolezza strutturale del settore zootecnico a livello nazionale e regionale, che non può essere invocata dalle autorità italiane come una giustificazione ragionevole per la concessione di un aiuto di cui non sono state in grado di dimostrare l'impatto favorevole sul settore nel suo insieme e la mancanza di effetti distorsivi nei confronti di quegli allevatori che, confrontati alle stesse difficili condizioni di vita e di lavoro, sono costretti a sopravvivere contando solo sui propri mezzi e sulle proprie capacità.

- (65) Infine, per giustificare la concessione dell'aiuto le autorità italiane fanno riferimento ad aiuti analoghi autorizzati dalla Commissione nel quadro del Programma integrato mediterraneo della regione Toscana per gli anni 1988-1992. In quel caso, era stato autorizzato un contributo di 190/200 ECU per unità di bestiame per un certo numero di razze locali, inclusa la Chianina. Stando a quanto affermano le autorità italiane non vi sarebbe motivo di adottare un'impostazione diversa nel caso in esame.
- (66) Al riguardo occorre rammentare che l'autorizzazione dell'aiuto suddetto da parte della Commissione trovava il suo fondamento normativo in uno specifico regolamento<sup>(27)</sup>, che istituisce uno specifico programma di cofinanziamento a favore di specifiche regioni nel quadro della politica agricola comune e non negli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE sulle regole di concorrenza. La misura di aiuto in esame è stata invece notificata alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ed è pertanto solo sulla base degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che la Commissione deve valutarla. Ciò significa che l'aiuto potrebbe essere autorizzato soltanto qualora se ne riscontrino la compatibilità con il mercato comune conformemente ai succitati articoli e non in base ad altre disposizioni che non si applicano nella fattispecie.

## VI. Conclusioni

- (67) Dalle considerazioni sopra esposte si desume che le misure 1 e 2 del regime di aiuto notificato possono essere considerate compatibili con il mercato comune, conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, poiché le autorità italiane hanno dissipato i dubbi sulla loro retroattività che avevano indotto la Commissione ad avviare nei loro confronti la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le autorità italiane dovranno notificare alla Commissione la delibera che modifica l'attuazione del programma.

<sup>(26)</sup> Lettera delle autorità italiane dell'11 dicembre 1998 (cfr. considerando 29).

<sup>(27)</sup> Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

(68) La misura 3 del regime di aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune e non può pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato,

3. È compatibile con il mercato comune, subordinatamente alla modifica del periodo di attuazione di cui all'articolo 3, onde evitarne una corresponsione retroattiva, l'aiuto per l'acquisto di tori riproduttori della razza Chianina iscritti in un libro genealogico, nella misura del 40% del costo dell'investimento.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. È incompatibile con il mercato comune il premio di 350 000 ITL per unità di bestiame (175 EUR circa) concesso per il mantenimento fino al primo parto di femmine adulte della razza Chianina le quali:

- a) siano nate in un allevamento iscritto in un libro genealogico;
- b) siano esse stesse iscritte in un libro genealogico;
- c) abbiano partorito per la prima volta in un allevamento iscritto nel medesimo libro genealogico.

2. È compatibile con il mercato comune, subordinatamente alla modifica del periodo di attuazione di cui all'articolo 3, onde evitarne una corresponsione retroattiva, l'aiuto per l'attuazione di un programma di inseminazione artificiale che prevede il finanziamento delle azioni pilota seguenti:

- a) introduzione di embrioni con potenzialità genetiche molto sviluppate (prelievo di occiti da giovenche di 5 mesi e fecondazione «in vitro» con sperma dei migliori riproduttori);
- b) impianto degli embrioni fecondati nelle riproduttrici.

*Articolo 2*

L'Italia non può dare esecuzione alla misura di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

*Articolo 3*

L'Italia modifica il periodo di attuazione delle misure d'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, in modo che non siano erogati aiuti per spese sostenute prima della data alla quale l'aiuto è stato notificato alla Commissione.

*Articolo 4*

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

*Articolo 5*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 27 marzo 2000****che identifica le unità della rete informatizzata «Animo» e ne stabilisce l'elenco e che abroga la decisione 1999/717/CE**

[notificata con il numero C(2000) 817]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/287/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

L'elenco e l'identificazione delle unità di cui all'articolo 1 della decisione 91/398/CEE sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

(1) Per assicurare il funzionamento della rete informatizzata «Animo» occorre identificare le varie unità ai sensi dell'articolo 1 della decisione 91/398/CEE <sup>(3)</sup> della Commissione e aggiornarne l'elenco.

La decisione 1999/717/CE è abrogata a decorrere dal 1° aprile 2000. I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente decisione.

(2) Su richiesta della Germania, dell'Italia, del Regno Unito, della Finlandia e del Portogallo occorre modificare l'elenco delle unità «Animo», stabilite con la decisione 1999/717/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare per quanto riguarda le unità locali e i posti d'ispezione frontaliere.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(3) L'aggiornamento e il consolidamento di tale elenco sono necessari ai fini della nuova tariffazione applicabile agli Stati membri a decorrere dal 1° aprile 2000.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2000.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 289 dell'11.11.1999, pag. 2.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE —  
ANEXO — LIITE — BILAGA

LISTA E IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES — LISTE OG ANGIVELSE AF ENHEDER — VERZEICHNIS  
UND IDENTIFIKATION DER EINHEITEN — ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ — LIST AND  
IDENTITY OF THE UNITS — LISTE ET IDENTITÉ DES UNITÉS — ELENCO E IDENTIFICAZIONE DELLE  
UNITÀ — LIJST EN IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE EENHEDEN — LISTA E IDENTIFICAÇÃO DAS  
UNIDADES — LUETTELO YKSIKÖISTÄ JA NIIDEN SIJAINTPAIKOISTA — LISTA OCH ENHETSIDENTITET

(\*) =

A =	Aeropuerto	Aeroporto
	Lufthavn	Luchthaven
	Flughafen	Aeroporto
	Αεροδρόμιο	Lentokenttä
	Airport	Flygplats
	Aéroport	
F =	Ferrocarril	Ferrovía
	Jernbane	Spoorweg
	Schiene	Caminho-de-ferro
	Σιδηρόδρομος	Rautatie
	Rail	Järnväg
	Rail	
P =	Puerto	Porto
	Havn	Zeehaven
	Hafen	Porto
	Λιμένας	Satama
	Port	Hamn
	Port	
R =	Carretera	Strada
	Landevej	Weg
	Straße	Estrada
	Οδός	Tie
	Road	Väg
	Route	

País: **Bélgica** — Land: **Belgien** — Land: **Belgien** — Χώρα: **Βέλγιο** — Country: **Belgium** — Pays: **Belgique** —  
Paese: **Belgio** — Land: **België** — País: **Bélgica** — Maa: **Belgia** — Land: **Belgien**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

0500000 BRUSSEL/BRUXELLES MIN. LANDBOUW/AGRICULTURE

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΥΚΣΙΚÖΤ — LOKALA ENHETER

0500103	BRUGGE	0501505	MONS
0500203	KORTRIJK	0501809	CINEY
0500404	GENT	0502206	LIÈGE
0500701	MERKSEM	0502306	MALMÉDY
0501007	HASSELT	0502408	MARCHE-EN-FAMENNE
0501302	TERVUREN	0502508	LIBRAMONT
0501402	WAVRE		

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECCÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0502699	(*) P	ANTWERPEN	0503099	(*) A	BIERSET — LIÈGE
0502799	P	ZEEBRUGGE	0503199	A	OOSTENDE
0502899	A	BRUSSEL-ZAVENTEM	0503299	A	CHARLEROI
0502999	P	GENT			

País: **Dinamarca** — Land: **Danmark** — Land: **Dänemark** — Χώρα: **Δανία** — Country: **Denmark** — Pays: **Danemark**  
 — Paese: **Danimarca** — Land: **Denemarken** — País: **Dinamarca** — Maa: **Tanska** — Land: **Danmark**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
 UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
 KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

0900000 VETERINÆRDIREKTORATET

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
 LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΥΚΣΙΚÖΤ — LOKALA ENHETER

0900100	HOVEDSTADSOMRÅDET OG BORNHOLM	0901000	VEJLE
0900400	VESTSJÆLLAND	0901100	RINGKØBING
0900500	STORSTRØM	0901200	ÅRHUS
0900700	FYN	0901300	VIBORG
0900800	SØNDERJYLLAND	0901400	NORDJYLLAND SYD
0900900	RIBE	0901500	NORDJYLLAND NORD

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
 ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
 GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
 GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0901799	(*) A KOLDING-BILLUND	0911399	(*) P HANSTHOLM
0901899	P KOLDING-BILLUND	0911599	P HIRTSHALS
0902099	P FREDERIKSHAVN	0911699	A KØBENHAVN
0902199	P ÅRHUS	0921699	P KØBENHAVN
0902299	P AALBORG	0931699	P KØGE
0902399	P ESBJERG	0941699	P NEKSØ
0911099	P FREDERICIA		

País: **Alemania** — Land: **Tyskland** — Land: **Deutschland** — Χώρα: **Γερμανία** — Country: **Germany** — Pays: **Allemagne** — Paese: **Germania** — Land: **Duitsland** — País: **Alemanha** — Maa: **Saksa** — Land: **Tyskland**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

0100000 UNTERABTEILUNG VETERINÄRWESEN

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΥΚΣΙΚÖΤ — LOKALA ENHETER

0100108	AALEN	0107315	JERICHOWER LAND
0100205	AACHEN STADT	0107508	CALW
0100305	AACHEN	0107603	CELLE, LANDKREIS
0100407	AHRWEILER	0107709	CHAM
0100509	AICHACH	0107814	CHEMNITZ STADT
0100616	ALTENBURGER LAND	0108003	CLOPPENBURG, LANDKREIS
0100707	ALTENKIRCHEN	0108109	COBURG
0100909	ALTÖTTING	0108205	COESFELD
0101007	ALZEY-WORMS	0108307	COCHEM-ZELL
0101109	AMBERG	0108512	COTTBUS
0101303	AMMERLAND, LANDKREIS	0108603	CUXHAVEN, LANDKREIS
0101513	OSTVORPOMMERN UND HANSESTADT GREIFSWALD	0108709	DACHAU
0101614	ANNABERG	0108806	DARMSTADT STADT
0101709	ANSBACH	0108906	DARMSTADT-DIEBURG
0101809	ANSBACH STADT	0109007	DAUN
0101916	WEIMARER LAND	0109109	DEGGENDORF
0102016	ILMKREIS	0109214	DELITZSCH
0102209	ASCHAFFENBURG	0109303	DELMENHORST STADT
0102309	ASCHAFFENBURG STADT	0109413	DEMMIN
0102415	LANDKREIS ASCHERSLEBEN-STASSFURT	0109515	DESSAU
0102514	AUE-SCHWARZENBERG	0109603	DIEPHOLZ, LANDKREIS
0102614	VOGTLANDKREIS	0109701	DITHMARSCHEN
0102709	AUGSBURG	0109809	DILLINGEN A. D. DONAU
0102903	AURICH, LANDKREIS	0109909	DINGOLFING
0103013	BAD DOBERAN	0110014	WEISSERITZKREIS
0103107	BAD DÜRKHEIM	0110114	DÖBELN
0103309	BAD KISSINGEN	0110209	DONAUWÖRTH
0103407	BAD KREUZNACH	0110307	DONNERSBERGKREIS
0103708	BAD MERGENTHEIM	0110405	DORTMUND
0103809	BAD NEUSTADT	0110514	DRESDEN STADT
0103909	BAD REICHENHALL	0110705	DÜREN
0104109	BAD TÖLZ	0110805	DÜSSELDORF
0104209	BAMBERG	0110905	DUISBURG
0104309	BAMBERG STADT	0111009	EBERSBERG
0104414	BAUTZEN	0111112	BARNIM
0104509	BAYREUTH	0111209	EICHSTÄTT
0104609	BAYREUTH STADT	0111416	WARTBURGKREIS
0104712	ODER-SPREE	0111516	SAALE-HOLZLAND-KREIS
0104812	POTSDAM-MITTELMARK	0111715	MANSFELDER LAND
0104913	RÜGEN	0111803	EMDEN STADT
0105006	BERGSTRASSE	0111903	EMSLAND, LANDKREIS
0105111	BERLIN	0112005	ENNEPE-RUHR-KREIS
0105315	BERNBURG	0112109	ERDING
0105407	BERNKADEL-WITTLICH	0112205	ERFTKREIS
0105508	BIBERACH	0112316	STADT ERFURT
0105605	BIELEFELD	0112509	ERLANGEN
0105707	BIRKENFELD	0112705	ESSEN
0105907	BITBURG-PRÜM	0112805	EUSKIRCHEN
0106015	BITTERFELD	0113001	FLENSBURG
0106105	BOCHUM	0113209	FORCHHEIM
0106205	BONN	0113312	SPREE-NEISSE
0106305	BORKEN	0113406	FRANKFURT AM MAIN
0106505	BOTTROP	0113512	FRANKFURT (ODER)
0106803	BRAUNSCHWEIG STADT	0113614	FREIBERG
0106904	BREMEN	0113708	FREIBURG IM BREISGAU
0107004	BREMERHAVEN	0113809	FREISING
0107108	BUCHEN	0114009	FREYUNG

0114103	FRIESLAND, LANDKREIS	0123709	LANDSHUT
0114209	FÜRSTENFELDBRUCK	0123906	LAHN-DILL-KREIS
0114409	FÜRTH	0124008	LAHR
0114606	FULDA	0124109	LAUF A. D. PEGNITZ
0114909	GARMISCH-PARTENKIRCHEN	0124203	LEER, LANDKREIS
0115105	GELSENKIRCHEN	0124314	LEIPZIG STADT
0115316	STADT GERA	0124414	LEIPZIGER LAND
0115507	GERMERSHEIM	0124505	LEVERKUSEN
0115606	GIESSEN	0124609	LICHTENFELS
0115703	GIFHORN, LANDKREIS	0124706	LIMBURG-WEILBURG
0115814	CHEMNITZER LAND	0124809	LINDAU (BODENSEE)
0115916	GOTHA	0124905	LIPPE
0116014	NIEDERSCHLESISCHER OBERLAUSITZKREIS	0125208	LÖRRACH
0116103	GÖTTINGEN, LANDKREIS UND STADT	0125412	TELTOW-FLÄMING
0116203	GOSLAR, LANDKREIS	0125508	LUDWIGSBURG
0116303	GRAFSCHAFT BENTHEIM, LANDKREIS	0125607	LUDWIGSHAFEN
0116616	GREIZ	0125713	LUDWIGSLUST
0116713	NORDWEST-MECKLENBURG	0125812	DAHME-SPREEWALD
0116814	MULDENTALKREIS	0125901	LÜBECK
0116913	NORDVORPOMMERN	0126103	LÜCHOW-DANNENBERG, LANDKREIS
0117014	RIESA-GROSSENHAIN	0126203	LÜNEBURG, LANDKREIS
0117106	GROSS-GERAU	0126305	MÄRKISCHER KREIS
0117309	GÜNZBURG	0126415	MAGDEBURG
0117413	GÜSTROW	0126506	MAIN-KINZIG-KREIS
0117505	GÜTERSLOH	0126606	MAIN-TAUNUS-KREIS
0117714	MITTWEIDA	0126806	MARBURG-BIEDENKOPF
0117815	HALBERSTADT	0126914	MITTLERER ERZGEBIRGSKREIS
0117915	OHRE-KREIS	0127007	MAYEN-KOBLENZ
0118015	HALLE	0127107	MAINZ-BINGEN
0118102	HAMBURG	0127209	MARKTOBERDORF
0118203	HAMELN-PYRMONT, LANDKREIS	0127316	SCHMALKALDEN-MEININGEN
0118303	HANNOVER, LANDESHAUPTSTADT	0127414	MEISSEN-RADEBEUL
0118403	HANNOVER, LANDKREIS	0127610	MERZIG
0118503	HARBURG, LANDKREIS	0127715	MERSEBURG-QUERFURT
0118609	HASSFURT	0127805	METTMANN
0118808	HEIDELBERG	0127909	MIESBACH
0118908	HEILBRONN	0128009	MILTENBERG
0119016	EICHSFELDKREIS	0128109	MINDELHEIM
0119105	HEINSBERG	0128205	MINDEN-LÜBBECKE
0119203	HELMSTEDT, LANDKREIS	0128305	MÖNCHENGLADBACH
0119305	HERFORD	0128409	MÜHLDORF A. INN
0119406	HERSFELD-ROTENBURG	0128516	UNSTRUT-HAINICH-KREIS
0119512	ELBE-ELSTER	0128605	MÜHLHEIM A. D. RUHR
0119601	HERZOGTUM LAUENBURG	0128709	MÜNCHEN
0119816	HILDBURGHAUSEN	0128809	MÜNCHEN STADT
0119903	HILDESHEIM, LANDKREIS	0128905	MÜNSTER
0120009	HOF	0129115	BURGENLANDKREIS
0120109	HOF STADT	0129213	NEUBRANDENBURG STADT
0120305	HOCHSAUERLANDKREIS	0129309	NEUBURG A. D. DONAU
0120406	HOCHTAUNUSKREIS	0129510	NEUNKIRCHEN
0120505	HÖXTER	0129609	NEUMARKT I. D. OBERPFALZ
0120603	HOLZMINDEN, LANDKREIS	0129701	NEUMÜNSTER
0120710	HOMBURG	0129812	OSTPRIGNITZ-RUPPIN
0120814	HOYERSWERDA STADT	0129905	NEUSS
0121009	INGOLSTADT	0130009	NEUSTADT A. D. AISCH
0121116	STADT JENA	0130109	NEUSTADT A. D. WALDNAAB
0121507	KAISERSLAUTERN	0130213	MECKLENBURG-STRELITZ
0121614	KAMENZ	0130309	NEU-ULM
0121708	KARLSRUHE	0130407	NEUWIED
0121809	KARLSTADT	0130503	NIENBURG (WESER), LANDKREIS
0121906	KASSEL STADT	0130701	NORDFRIESLAND
0122006	KASSEL LANDKREIS	0130816	NORDHAUSEN
0122209	KELHEIM	0130903	NORTHEIM, LANDKREIS
0122309	KEMPTEN (ALLGÄU)	0131108	NÜRTINGEN
0122401	KIEL	0131205	OBERBERGISCHER KREIS
0122509	KITZINGEN	0131305	OBERHAUSEN
0122605	KLEVE	0131406	ODENWALDKREIS
0122805	KÖLN	0131606	OFFENBACH AM MAIN, LANDKREIS
0123015	KÖTHEN	0131706	STADT OFFENBACH AM MAIN
0123105	KREFELD	0131803	OLDENBURG STADT
0123209	KRONACH	0131903	OLDENBURG, LANDKREIS
0123209	KULMBACH	0132005	OLPE
0123407	KUSEL	0132112	OBERHAVEL
0123609	LANDSBERG A. D. LECH	0132315	BÖRDEKREIS

0132403	OSNABRÜCK STADT	0142401	STORMARN
0132503	OSNABRÜCK, LANDKREIS	0142513	STRALSUND HANSESTADT
0132703	OSTERHOLZ, LANDKREIS	0142709	STRAUBING
0132803	OSTERODE, LANDKREIS	0142809	STRAUBING STADT
0132901	OSTHOLSTEIN	0143107	SÜDLICHE WEINSTRASSE
0133005	PADERBORN	0143216	STADT SUHL
0133113	PARCHIM	0143509	TIRSCHENREUTH
0133213	ÜCKER-RANDOW	0143614	TORGAU-OSCHATZ
0133309	PASSAU	0143709	TRAUNSTEIN
0133409	PASSAU STADT	0143807	TRIER-SAARBURG
0133503	PEINE, LANDKREIS	0144003	UELZEN, LANDKREIS
0133612	PRIGNITZ	0144108	ALB-DONAU
0133709	PFÄFFENHOFEN	0144205	UNNA
0133809	PFARRKIRCHEN	0144303	VECHTA, LANDKREIS
0133901	PINNEBERG	0144403	VERDEN, LANDKREIS
0134007	PIRMASENS	0144505	VIERSEN
0134114	SÄCHSISCHE SCHWEIZ	0144606	VOGELSBURGKREIS
0134214	PLAUEN STADT	0144706	WALDECK-FRANKENBERG
0134401	PLÖN	0144808	WALDSHUT-TIENGEN
0134612	POTSDAM	0144913	MÜRITZ
0134812	UCKERMARK	0145005	WARENDORF
0135015	QUEDLINBURG	0145109	WEIDEN I. D. OBERPFALZ
0135208	RADOLFZELL	0145209	WEILHEIM I. OBERBAYERN
0135312	HAVELLAND	0145316	STADT WEIMAR
0135408	RAVENSBURG	0145509	WEISSENBURG
0135505	RECKLINGHAUSEN	0145615	WEISSENFELS
0135609	REGEN	0145814	ZWICKAUER LAND
0135709	REGENSBURG	0145915	WERNIGERODE
0136101	RENSBURG-ECKERNFÖRDE	0146006	WERRA-MEISSNER-KREIS
0136208	REUTLINGEN	0146103	WESERMARSCH, LANDKREIS
0136306	RHEINGAU-TAUNUS-KREIS	0146205	WESEL
0136407	RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS	0146307	WESTERWALDKREIS
0136507	RHEIN-LAHN-KREIS	0146406	WETTERAUKREIS
0136605	RHEINISCH-BERGISCHER KREIS	0146506	WIESBADEN
0136705	RHEIN-SIEG-KREIS	0146603	WILHELMSHAVEN STADT
0137209	ROSENHEIM	0146713	WISMAR HANSESTADT
0137413	ROSTOCK HANSESTADT	0146815	WITTENBERG
0137603	ROTENBURG, LANDKREIS	0146903	WITTMUND, LANDKREIS
0137709	ROTH	0147103	WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS U. STADT SALZGITTER
0137808	ROTTWEIL	0147203	WOLFSBURG STADT
0138016	SAALFELD-RUDOLSTADT	0147609	WÜRZBURG
0138115	SAALEKREIS	0147709	WÜRZBURG STADT
0138210	SAARBRÜCKEN-STADTVERBAND	0147809	WUNSIEDEL
0138310	SAARLOUIS	0147905	WUPPERTAL
0138415	ALTMARKKREIS SALZWEDEL	0148215	ANHALT-ZERBST
0138515	SANGERHAUSEN	0148414	LÖBAU-ZITTAU
0138603	SCHAUMBURG, LANDKREIS	0148714	ZWICKAU STADT
0138716	SAALE-ORLA-KREIS	0152912	BRANDENBURG AN DER HAVEL
0138801	SCHLESWIG-FLENSBURG	0153005	HAGEN
0139115	SCHÖNEBECK	0153508	BADEN-BADEN
0139208	SCHWÄBISCH HALL	0153608	FRIEDRICHSHAFEN
0139306	SCHWALM-EDER-KREIS	0153708	BÖBLINGEN
0139409	SCHWANDORF	0153808	EMMENDINGEN
0139609	SCHWEINFURT	0153908	PFORZHEIM
0139813	SCHWERIN STADT	0154008	FREIBURG STADT
0140112	MÄRKISCH-ODERLAND	0154108	FREUDENSTADT
0140201	SEGEBERG	0154208	GÖPPINGEN
0140312	OBERSPREEWALD-LAUSITZ	0154308	HEIDELBERG STADT
0140405	SIEGEN-WITTGENSTEIN	0154408	HEIDENHEIM
0140508	SIGMARINGEN	0154508	HEILBRONN STADT
0140605	SOEST	0154608	ÖHRINGEN
0140716	SÖMMERDA	0154708	KARLSRUHE STADT
0140805	SOLINGEN UND REMSCHEID	0154808	MANNHEIM STADT
0140903	SOLTAU-FALLINGBOSTEL, LANDKREIS	0154908	PFORZHEIM STADT
0141016	KYFFHÄUSERKREIS	0155008	RASTATT
0141116	SONNEBERG	0155108	REMS-MURR-KREIS
0141209	SONTHOFEN	0155208	DONAUESCHINGEN
0141410	SANKT WENDEL	0155308	STUTTGART STADT
0141503	STADE, LANDKREIS	0155408	TÜBINGEN
0141709	STARNBERG	0155508	TUTTILINGEN
0141901	STEINBURG	0155608	ULM STADT
0142005	STEINFURT	0155708	BALINGEN
0142115	LANDKREIS STENDAL	0155814	GÖRLITZ
0142314	STOLLBERG		

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
 ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
 GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
 GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0148999	R	BIETINGEN	0151199	P	RÜGEN
0149099	A	STUTTGART	0151299	R	POMELLEN
0149199	R	WEIL/RHEIN	0151399	P	ROSTOCK
0149399	R	FURTH IM WALD-SCHAFBERG	0151599	P	BRAKE
0149699	A	MÜNCHEN	0151699	P	CUXHAVEN
0149799	R	SCHIRNDING-LANDSTRASSE	0151999	A	DÜSSELDORF
0150099	R	WAIDHAUS	0152099	A	KÖLN
0150299	A	BERLIN-TEGEL	0152399	R	LUDWIGSDORF AUTOBAHN
0150399	R	FORST	0152599	R	ZINNWALD
0150499	F, R	FRANKFURT/ODER	0152699	P	KIEL
0150599	A	SCHÖNEFELD	0152799	P	LÜBECK
0150699	P	BREMEN	0153199	R	KONSTANZ STRASSE
0150799	P	BREMERHAVEN	0153299	F	WEIL/RHEIN MANNHEIM
0150899	P	HAMBURG HAFEN	0153399	F	FURTH IM WALD-BAHNHOF
0150999	A	HAMBURG FLUGHAFEN	0153499	F	DRESDEN FRIEDRICHSTADT
0151099	A	FRANKFURT/MAIN	0155999	A	HAHN FLUGHAFEN

País: **Grecia** — Land: **Grækenland** — Land: **Griechenland** — Χώρα: **Ελλάς** — Country: **Greece** — Pays: **Grèce** —  
Paese: **Grecia** — Land: **Griekenland** — País: **Grécia** — Maa: **Kreikka** — Land: **Grekland**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKÖ — CENTRAL ENHET

1000000 GENERAL DIRECTORATE OF VETERINARY SERVICES

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

1000100	EVROS	1002900	KYKLADES
1000200	ATHINA	1003000	LAKONIA
1000300	AITOLOAKARNANIA	1003100	LARISSA
1000400	ARGOLIDA	1003200	LASSITHION
1000500	ARKADIA	1003300	LESVOS
1000600	ARTA	1003400	LEFKADA
1000700	ACHAIA	1003500	MAGNISSIA
1000800	VIOTIA	1003600	MESSINIA
1000900	GREVENA	1003700	XANTHI
1001000	DRAMA	1003800	PELLA
1001100	DODEKANISSOS	1003900	PIREAS
1001200	EVIA	1004000	PIERIA
1001300	EVKITANIA	1004100	PREVEZA
1001400	ZAKYNTHOS	1004200	RETHYMNON
1001500	ILIA	1004300	RODOPI
1001600	IMATHIA	1004400	SAMOS
1001700	IRAKLION	1004500	SERRES
1001800	THESSALONIKI	1004600	TRIKALA
1001900	THESPROTIA	1004700	FTHIOTIS
1002000	IOANNINA	1004800	FLORINA
1002100	KAVALA	1004900	FOKIDA
1002200	KARDITSA	1005000	CHALKIDIKI
1002300	KASTORIA	1005100	CHANIA
1002400	KERKYRA	1005200	CHIOS
1002500	KEFALLINIA	1005300	ANATOLIKH ATTIKI
1002600	KILKIS	1006400	DITIKI ATTIKI
1002700	KOZANI		
1002800	KORINTHIA		

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

(*)		(*)	
1005499	P PIREAS	1006199	F, R PROMACHONAS
1005599	A HELLINIKON-ATHINA	1006299	F IDOMENI
1005699	P THESSALONIKI	1006399	F, R NEOS KAFKASSOS
1005799	A THESSALONIKI	1006699	R ORMENION
1005999	P IGOUMENITSA	1007099	R KAKAVIA
1006099	R EVZONI	1007299	R PEPLOS

País: **España** — Land: **Spanien** — Land: **Spanien** — Χώρα: **Ισπανία** — Country: **Spain** — Pays: **Espagne** —  
Paese: **Spagna** — Land: **Spanje** — País: **Espanha** — Maa: **Espanja** — Land: **Spanien**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

## 1100000 SERVICIOS VETERINARIOS ESPAÑOLES

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΥΚΣΙΚÖΤ — LOKALA ENHETER

## ANDALUCÍA

1141401 ALMERÍA  
1142201 CÁDIZ  
1143001 CÓRDOBA  
1144101 GRANADA  
1144401 HUELVA  
1145601 JAÉN  
1145901 MÁLAGA  
1147001 SEVILLA

## ARAGÓN

1100102 HUESCA  
1101502 TERUEL  
1103102 ZARAGOZA

## ASTURIAS

1105003 OVIEDO

## BALEARES

1126704 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)

## CANARIAS

1140705 LAS PALMAS  
1141005 TENERIFE

## CANTABRIA

1107208 TORRELAVEGA  
1107908 SANTANDER

## CASTILLA-LA MANCHA

1117607 ALBACETE  
1118807 CIUDAD REAL  
1119707 CUENCA  
1120707 GUADALAJARA  
1121407 TOLEDO  
1122107 TALAVERA DE LA REINA

## CASTILLA Y LEÓN

1108006 ÁVILA  
1108906 BURGOS  
1110306 LEÓN  
1111806 PALENCIA  
1112806 SALAMANCA  
1113506 CIUDAD RODRIGO  
1113906 SEGOVIA  
1114006 CARBONERO EL MAYOR  
1114206 CUÉLLAR  
1114606 CANTALEJO  
1114706 SORIA  
1115706 VALLADOLID  
1116506 ZAMORA

## CATALUÑA

1123009 BARCELONA  
1124109 GIRONA  
1125309 LLEIDA  
1126509 TARRAGONA

## EXTREMADURA

1127410 BADAJOZ (EXTREMADURA)

## GALICIA

1128911 A CORUÑA  
1129811 LUGO  
1130611 OURENSE  
1131411 PONTEVEDRA

## LA RIOJA

1135015 LOGROÑO

## MADRID

1131912 MADRID

## MURCIA

1133113 FUENTE ÁLAMO  
1133513 LORCA  
1133713 CARTAGENA  
1133813 MAR MENOR  
1133913 MURCIA

## NAVARRA

1134014 PAMPLONA

## PAÍS VASCO

1139716 VITORIA  
1139816 SAN SEBASTIÁN  
1139916 BILBAO

## VALENCIA

1136017 ALICANTE  
1137017 CASTELLÓN  
1138117 VALENCIA

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1147199	(*) A, P	BARCELONA	1148399	(*) A, P	ALMERÍA
1147299	A, P	VALENCIA	1148499	A, P	BILBAO
1147399	A, P	MÁLAGA	1148599	P	CARTAGENA
1147499	P	CÁDIZ	1148699	A, P	GIJÓN
1147599	P	ALGECIRAS	1148799	P	HUELVA
1147699	A, P	VIGO-VILLAGARCÍA-MARÍN	1148899	A, P	LA CORUÑA-SANTIAGO DE COMPOSTELA
1147799	A, P	PASAJES-IRÚN	1148999	A, P	SANTANDER
1147899	A	MADRID-BARAJAS	1149099	A, P	SEVILLA
1147999	A	PALMA DE MALLORCA	1149199	P	TARRAGONA
1148099	A, P	SANTA CRUZ DE TENERIFE	1149299	A	VITORIA
1148199	A, P	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	1149399	A	ZARAGOZA
1148299	A, P	ALICANTE			

País: **Francia** — Land: **Frankrig** — Land: **Frankreich** — Χώρα: **Γαλλία** — Country: **France** — Pays: **France** —  
Paese: **Francia** — Land: **Frankrijk** — País: **França** — Maa: **Ranska** — Land: **Frankrike**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

0200000 MINISTERE AGRICULTURE/DG ALIMENTATION

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΥΚΣΙΚÖΤ — LOKALA ENHETER

0200100	AIN	0205100	MARNE
0200200	AISNE	0205200	HAUTE-MARNE
0200300	ALLIER	0205300	MAYENNE
0200400	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	0205400	MEURTHE-ET-MOSELLE
0200500	HAUTES-ALPES	0205500	MEUSE
0200600	ALPES-MARITIMES	0205600	MORBIHAN
0200700	ARDÈCHE	0205700	MOSELLE
0200800	ARDENNES	0205800	NIÈVRE
0200900	ARIÈGE	0205900	NORD
0201000	AUBE	0206000	OISE
0201100	AUDE	0206100	ORNE
0201200	AVEYRON	0206200	PAS-DE-CALAIS
0201300	BOUCHES-DU-RHÔNE	0206300	PUY-DE-DÔME
0201400	CALVADOS	0206400	PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (PAU)
0201500	CANTAL	0206500	HAUTES-PYRÉNÉES
0201600	CHARENTE	0206600	PYRÉNÉES-ORIENTALES
0201700	CHARENTE-MARITIME	0206700	BAS-RHIN
0201800	CHER	0206800	HAUT-RHIN
0201900	CORRÈZE	0206900	RHÔNE
0202000	CORSE-DU-SUD	0207000	HAUTE-SAÔNE
0202100	CÔTE-D'OR	0207100	SAÔNE-ET-LOIRE
0202200	CÔTES-D'ARMOR	0207200	SARTHE
0202300	CREUSE	0207300	SAVOIE
0202400	DORDOGNE	0207400	HAUTE-SAVOIE
0202500	DOUBS	0207500	PARIS
0202600	DRÔME	0207600	SEINE-MARITIME
0202700	EURE	0207700	SEINE-ET-MARNE
0202800	EURE-ET-LOIR	0207800	YVELINES
0202900	FINISTÈRE	0207900	DEUX-SÈVRES
0203000	GARD	0208000	SOMME
0203100	HAUTE-GARONNE	0208100	TARN
0203200	GERS	0208200	TARN-ET-GARONNE
0203300	GIRONDE	0208300	VAR
0203400	HÉRAULT	0208400	VAUCLUSE
0203500	ILLE-ET-VILAINE	0208500	VENDÉE
0203600	INDRE	0208600	VIENNE
0203700	INDRE-ET-LOIRE	0208700	HAUTE-VIENNE
0203800	ISÈRE	0208800	VOSGES
0203900	JURA	0208900	YONNE
0204000	LANDES	0209000	TERRITOIRE DE BELFORT
0204100	LOIR-ET-CHER	0209100	ESSONNE
0204200	LOIRE	0209200	HAUTS-DE-SEINE
0204300	HAUTE-LOIRE	0209300	SEINE-SAINT-DENIS
0204400	LOIRE-ATLANTIQUE	0209400	VAL-DE-MARNE
0204500	LOIRET	0209500	VAL-D'OISE
0204600	LOT	0209600	DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER (GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, RÉUNION)
0204700	LOT-ET-GARONNE	0212000	CORSE (HAUTE-)
0204800	LOZÈRE	0216400	PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (BAYONNE)
0204900	MAINE-ET-LOIRE	0219400	VAL-DE-MARNE (MAISONS-ALFORT)
0205000	MANCHE		

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0210199	(*)	R	DIVONNE	0216099	(*)	A	BEAUVAIS
0210699		A	NICE	0216299		P	BOULOGNE
0211199		P	PORT-LA-NOUVELLE	0216899		A, F, R	SAINT-LOUIS BÂLE
0211399		P	MARSEILLE	0216999		A	LYON-SATOLAS
0211499		A	DEAUVILLE	0217499		R	SAINT-JULIEN BARDONNEX
0211799		P	LA ROCHELLE-ROCHEFORT	0217699		P	LE HAVRE
0212999		A, P	BREST	0219399		A	ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
0213199		A	TOULOUSE-BLAGNAC	0220199		A	FERNEY-VOLTAIRE (GENÈVE)
0213399		A, P	BORDEAUX	0221399		A	MARSEILLE-PROVENCE
0213499		P	SÈTE	0221499		P	CAEN
0213599		R	SAINT-MALO	0222999		P	CONCARNEAU-DOUARNENEZ
0214499		A, P	NANTES-SAINT-NAZAIRE	0227699		P	ROUEN
0215699		P	LORIENT	0229499		A	ORLY
0215999		P	DUNKERQUE				

País: **Irlanda** — Land: **Irland** — Land: **Irland** — Χώρα: **Ιρλανδία** — Country: **Ireland** — Pays: **Irlande** —  
Paese: **Irlanda** — Land: **Ierland** — País: **Irlanda** — Maa: **Irlanti** — Land: **Irland**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

0800000 DEPARTMENT OF AGRICULTURE — VETERINARY DIVISION

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΥΚΣΙΚÖΤ — LOKALA ENHETER

0800100	CARLOW — VETERINARY SERVICE	0801500	LOUTH — VETERINARY SERVICE
0800200	CAVAN — VETERINARY SERVICE	0801600	MAYO — VETERINARY SERVICE
0800300	CLARE — VETERINARY SERVICE	0801700	MEATH — VETERINARY SERVICE
0800400	CORK — VETERINARY SERVICE	0801800	MONAGHAN — VETERINARY SERVICE
0800500	DONEGAL — VETERINARY SERVICE	0801900	OFFALY — VETERINARY SERVICE
0800600	DUBLIN — VETERINARY SERVICE	0802000	ROSCOMMON — VETERINARY SERVICE
0800700	GALWAY — VETERINARY SERVICE	0802100	TIPPERARY NORTH — VETERINARY SERVICE
0800800	KERRY — VETERINARY SERVICE	0802300	WATERFORD — VETERINARY SERVICE
0800900	KILDARE — VETERINARY SERVICE	0802400	WESTMEATH — VETERINARY SERVICE
0801000	KILKENNY — VETERINARY SERVICE	0802500	WEXFORD — VETERINARY SERVICE
0801100	LAOIS — VETERINARY SERVICE	0810900	WICKLOW/ROSSLARE — VETERINARY SERVICE
0801200	SLIGO — VETERINARY SERVICE	0811200	LEITRIM — VETERINARY SERVICE
0801300	LIMERICK — VETERINARY SERVICE	0812100	TIPPERARY SOUTH — VETERINARY SERVICE
0801400	LONGFORD — VETERINARY SERVICE		

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0802699	(*) P CORK	0802999	(*) A DUBLIN AIRPORT
0802799	P KILLYBEGS	0803099	P WATERFORD
0802899	P DUBLIN PORT	0803199	A SHANNON

País: **Italia** — Land: **Italien** — Land: **Italien** — Χώρα: **Ιταλία** — Country: **Italy** — Pays: **Italie** — Paese: **Italia** —  
Land: **Italië** — País: **Itália** — Maa: **Italia** — Land: **Italien**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

0300000 ROMA DIPARTIMENTO ALIMENTI/SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

ABRUZZO

0300113 AVEZZANO — SULMONA  
0300213 CHIETI  
0300313 LANCIANO — VASTO  
0300413 L'AQUILA  
0300513 PESCARA  
0300613 TERAMO

BASILICATA

0300117 VENOSA  
0300217 POTENZA  
0300317 LAGONEGRO  
0300417 MATERA  
0300517 MONTALBANO JONICO

CALABRIA

0300118 PAOLA  
0300218 CASTROVILLARI  
0300318 ROSSANO  
0300418 COSENZA  
0300518 CROTONE  
0300618 LAMEZIA TERME  
0300718 CATANZARO  
0300818 VIBO VALENTIA  
0300918 LOCRI  
0301018 PALMI  
0301118 REGGIO CALABRIA

CAMPANIA

0300115 AVELLINO 1  
0300215 AVELLINO 2  
0300315 BENEVENTO 1  
0300415 CASERTA 1  
0300515 CASERTA 2 AVERSA  
0300615 NAPOLI 1  
0300715 NAPOLI 2  
0300815 NAPOLI 3  
0300915 NAPOLI 4  
0301015 NAPOLI 5  
0301115 SALERNO 1  
0301215 SALERNO 2  
0301315 SALERNO 3

EMILIA-ROMAGNA

0300108 PIACENZA  
0300208 PARMA  
0300308 REGGIO EMILIA  
0300408 MODENA  
0300508 BOLOGNA SUD  
0300608 IMOLA  
0300708 BOLOGNA NORD  
0300808 BOLOGNA  
0300908 FERRARA  
0301008 RAVENNA  
0301108 FORLÌ  
0301208 CESENA  
0301308 RIMINI

FRIULI-VENEZIA GIULIA

0300106 TRIESTINA  
0300206 ISONTINA  
0300306 ALTO FRIULI  
0300406 MEDIO FRIULI  
0300506 BASSA FRIULANA  
0300606 FRIULI OCCIDENTALE

LAZIO

0300112 ROMA A  
0300212 ROMA B  
0300312 ROMA C  
0300412 ROMA D  
0300512 ROMA E  
0300612 ROMA F  
0300712 ROMA G  
0300812 ROMA H  
0300912 VITERBO  
0301012 RIETI  
0301112 LATINA  
0301212 FROSINONE

LIGURIA

0300107 IMPERIESE  
0300207 SAVONESE  
0300307 GENOVESE  
0300407 CHIAVARESE  
0300507 SPEZZINA

## LOMBARDIA

0300103 VARESE  
 0300203 GALLARATE  
 0300303 BUSTO ARSIZIO  
 0300403 SARONNO  
 0300503 COMO  
 0300603 CANTÙ  
 0300703 LECCO  
 0300803 MERATE  
 0300903 SONDRIO  
 0301003 ALBINO  
 0301103 PONTE SAN PIETRO  
 0301203 BERGAMO  
 0301303 TREVIGLIO  
 0301403 CHIARI  
 0301503 BRENO  
 0301603 GARDONE VAL TROMPIA  
 0301703 SALÒ  
 0301803 BRESCIA  
 0301903 LENO  
 0302003 VIADANA  
 0302103 MANTOVA  
 0302203 OSTIGLIA  
 0302303 CREMONA  
 0302403 CREMA  
 0302503 LODI  
 0302603 MELEGNANO  
 0302703 CERNOSCO  
 0302803 VIMERCATE  
 0302903 MONZA  
 0303003 DESIO  
 0303103 CINISELLO  
 0303203 GARBAGNATE  
 0303303 RHO  
 0303403 LEGNANO  
 0303503 MAGENTA  
 0303603 MILANO 1  
 0303703 PAVIA  
 0303803 VIGEVANO  
 0303903 VOGHERA

## MARCHE

0300111 PESARO  
 0300211 URBINO  
 0300311 FANO  
 0300411 SENIGALLIA  
 0300511 JESI  
 0300611 FABRIANO  
 0300711 ANCONA  
 0300811 CIVITANOVA MARCHE  
 0300911 MACERATA  
 0301011 CAMERINO  
 0301111 FERMO  
 0301211 SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
 0301311 ASCOLI PICENO

## MOLISE

0300114 ALTO MOLISE  
 0300214 PENTRIA  
 0300314 MOLISE CENTRALE  
 0300414 BASSO MOLISE

## PIEMONTE

0300101 TORINO 1  
 0300201 TORINO 2  
 0300301 TORINO 3  
 0300401 TORINO 4  
 0300501 COLLEGNO  
 0300601 CIRIÉ  
 0300701 CHIVASSO  
 0300801 CHIARI  
 0300901 IVREA  
 0301001 PINEROLO  
 0301101 VERCELLI  
 0301201 BIELLA  
 0301301 NOVARA  
 0301401 OMEGNA  
 0301501 CUNEO  
 0301601 MONDOVÌ  
 0301701 SAVIGLIANO  
 0301801 BRA  
 0301901 ASTI  
 0302001 ALESSANDRIA  
 0302101 CASALE MONFERRATO  
 0302201 NOVI LIGURE

## PUGLIA

0300116 BA/1 — CORATO  
 0300216 BA/2 — TRANI  
 0300316 BA/3 — ALTAMURA  
 0300416 BA/4 — BARI  
 0300516 BA/5 — PUTIGNANO  
 0300616 BR/1 — BRINDISI  
 0300716 FG/1 — SAN SEVERO  
 0300816 FG/2 — MANFREDONIA  
 0300916 FG/3 — FOGGIA  
 0301016 LE/1 — LECCE  
 0301116 LE/2 — MAGLIE  
 0301216 TA/1 — TARANTO

## SARDEGNA

0300120 A.S.L.1 — SASSARI  
 0300220 A.S.L.2 — OLBIA  
 0300320 A.S.L.3 — NUORO  
 0300420 A.S.L.4 — LANUSEI  
 0300520 A.S.L.5 — ORISTANO  
 0300620 A.S.L.6 — SANLURI  
 0300720 A.S.L.7 — CARBONIA  
 0300820 A.S.L.8 — CAGLIARI

## SICILIA

0300119 AZ.USL 1 — AGRIGENTO  
 0300219 AZ.USL 2 — CALTANISSETTA  
 0300319 AZ.USL 3 — CATANIA  
 0300419 AZ.USL 4 — ENNA  
 0300519 AZ.USL 5 — MESSINA  
 0300619 AZ.USL 6 — PALERMO  
 0300719 AZ.USL 7 — RAGUSA  
 0300819 AZ.USL 8 — SIRACUSA  
 0300919 AZ.USL 9 — TRAPANI

TOSCANA		VALLE D'AOSTA	
0300109	MASSA CARRARA	0300102	VALLE D'AOSTA
0300209	LUCCA		
0300309	PISTOIA		VENETO
0300409	PRATO		
0300509	PISA	0300105	BELLUNO
0300609	LIVORNO	0300205	FELTRE
0300709	SIENA	0300305	MAROSTICA
0300809	AREZZO	0300405	THIENE
0300909	GROSSETO	0300505	ARZIGNANO
0301009	FIRENZE	0300605	VICENZA
0301109	EMPOLI	0300705	PIEVE DI SOLIGO
0301209	VIAREGGIO	0300805	ASOLVO
		0300905	TREVISO
	TRENTINO-ALTO ADIGE	0301005	DONÀ DI PIAVE
0300141	BOLZANO — CENTRO SUD	0301205	VENEZIANA MESTRE
0300241	MERANO — OVEST	0301305	MIRANO
0300341	BRESSANONE — NORD	0301405	CHIOGGIA
0300441	BRUNICO — EST	0301505	ALTA PADOVANA
0300542	TRENTO	0301605	PADOVA
		0301705	CONSELVE
	UMBRIA	0301805	ROVIGO
0300110	CITTÀ DI CASTELLO	0301905	ADRIA
0300210	PERUGIA	0302005	VERONA
0300310	FOLIGNO	0302105	LEGNAGO
0300410	TERNI — AREA ORVIETANA	0302205	VILLAFRANCA
0300510	TERNI		

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0300199	(*) A, P ANCONA	0302299	(*) P OLBIA
0300299	P BARI	0302399	F, R PROSECCO — FERNETTI
0300499	A BOLOGNA — BORGO PANIGALE	0302599	A TORINO — CASELLE
0300599	F, R CHIASSO	0302699	P, R TRIESTE
0300799	A, P CATANIA	0302799	A, P VENEZIA
0300899	A ROMA — FIUMICINO	0303199	F CAMPOCOLOGNO
0301099	A, P GENOVA	0303299	P GAETA
0301199	R GORIZIA	0303399	P LA SPEZIA
0301299	A MILANO — LINATE	0303499	P RAVENNA
0301399	A, P LIVORNO — PISA	0303599	P SALERNO
0301599	A MILANO — MALPENSA	0303699	P TARANTO
0301799	A, P REGGIO CALABRIA	0303799	P TRAPANI
0301899	A, P NAPOLI	0303899	P CAGLIARI
0301999	A, P PALERMO	0303999	A BERGAMO
0302099	R GRAN SAN BERNARDO — POLLEIN	0304099	P GIOIA TAURO

País: **Luxemburgo** — Land: **Luxembourg** — Land: **Luxemburg** — Χώρα: **Λουξεμβούργο** — Country: **Luxembourg** —  
Pays: **Luxembourg** — Paese: **Lussemburgo** — Land: **Luxemburg** — País: **Luxemburgo** — Maa: **Luxemburg** —  
Land: **Luxemburg**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

0600000 ADMINISTRATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0600199 (\*)  
A LUXEMBOURG

País: **Países Bajos** — Land: **Nederlandene** — Land: **Niederlande** — Χώρα: **Κάτω Χώρες** — Country: **Netherlands** —  
 Pays: **Pays-Bas** — Paese: **Paesi Bassi** — Land: **Nederland** — País: **Países Baixos** — Maa: **Alankomaat** —  
 Land: **Nederländerna**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
 UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
 KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

0400000 RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
 LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΥΚΣΙΚÖΤ — LOKALA ENHETER

0400100	LEEWARDEN	0400700	DE MEERN
0400200	ASSEN	0400800	ALKMAAR
0400300	ALMELO	0400900	ROTTERDAM
0400400	APELDOORN	0401000	BREDA
0400500	NIJMEGEN	0401100	OSS
0400600	DOETINCHEM	0401200	WEERT

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
 ΕΛΕΙΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
 GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPEÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
 GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0401399	(*) A	AMSTERDAM	0401899	(*) P	EEMSHAVEN
0401599	A	MAASTRICHT	0402099	P	HARLINGEN
0401699	P	ROTTERDAM	0402199	P	VLISSINGEN
0401799	P	AMSTERDAM	0402699	P	MOERDIJK

País: **Austria** — Land: **Östrij** — Land: **Österreich** — Χώρα: **Αυστρία** — Country: **Austria** — Pays: **Autriche** —  
Paese: **Austria** — Land: **Oostenrijk** — País: **Austria** — Maa: **Itävalta** — Land: **Österrike**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

1300000 BUNDESKANZLERAMT VETERINÄRVERWALTUNG

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΥΚΣΙΚÖΤ — LOKALA ENHETER

1300101	BURGENLAND	1300322	WIENER NEUSTADT STADT
1300201	FELDKIRCHEN	1300323	WIENER NEUSTADT LAND
1300202	HERMAGOR	1300324	WIEN UMGEBUNG
1300203	KLAGENFURT	1300325	ZWEITTL
1300204	ST. VEIT A. D. GLAN	1300401	BRAUNAU AM INN
1300205	SPITTAL A. D. DRAU	1300402	FREISTADT
1300206	VILLACH	1300403	GMUNDEN
1300207	VÖLKERMARKT	1300404	GRIESKIRCHEN
1300208	WOLFSBERG	1300405	KIRCHDORF A. D. KREMS
1300301	AMSTETTEN	1300406	LINZ LAND
1300302	BADEN	1300407	PERG
1300303	BRUCK A. D. LEITHA	1300408	RIED IM INNKREIS
1300304	GÄNSERNDORF	1300409	ROHRBACH
1300305	GMÜND	1300410	SCHÄRDING
1300306	HOLLABRUNN	1300411	STEYR LAND
1300307	HORN	1300412	URFAHR UMGEBUNG
1300308	KORNEUBURG	1300413	VÖCKLABRUCK
1300309	KREMS A. D. DONAU STADT	1300414	WELS LAND
1300310	KREMS A. D. DONAU LAND	1300501	SALZBURG UMGEBUNG
1300311	LILJENFELD	1300502	HALLEIN
1300312	MELK	1300503	ST. JOHANN IM PONGAU
1300313	MISTELBACH	1300504	TAMSWEG
1300314	MÖDLING	1300505	ZELL AM SEE
1300315	NEUNKIRCHEN	1300506	STADT SALZBURG
1300316	ST. PÖLTEN STADT	1300601	STEIERMARK
1300317	ST. PÖLTEN LAND	1300701	TIROL
1300318	SCHEIBBS	1300801	VORARLBERG
1300319	TULLN	1300901	WIEN
1300320	WAIDHOFEN A. D. THAYA		
1300321	WAIDHOFEN A. D. YBBS		

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPEÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÆNSKONTROLLSTATIONER

1300199	(*) R	BERG	1300999	(*) A	LINZ
1300299	R	HEILIGENKREUZ	1301099	R	NICKELSDORF
1300399	R	DEUTSCHKREUTZ	1301199	F	SOPRON
1300499	R	DRASENHOFEN	1301299	R	SPIELFELD
1300599	F	HEGYESHALOM	1301399	F, R	FELDKIRCH TISIS
1300699	R	HÖCHST	1301499	F	VILLACH-SÜD
1300799	F	HOHENAU	1301599	A	WIEN-SCHWECHAT
1300899	R	KARAWANKENTUNNEL	1301699	F, R	WULLOWITZ

País: **Portugal** — Land: **Portugal** — Land: **Portugal** — Χώρα: **Πορτογαλία** — Country: **Portugal** — Pays: **Portugal** —  
Paese: **Portogallo** — Land: **Portugal** — País: **Portugal** — Maa: **Portugali** — Land: **Portugal**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

1200000 CENTRAL VETERINARY UNIT

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

1200100	ALCÁÇER DO SAL	1202000	PORTO
1200200	AVEIRO	1202100	PORTALEGRE
1200300	BEJA	1202200	PONTE DE SOR
1200400	BRAGA	1202300	SANTARÉM
1200500	MIRANDELA	1202400	TOMAR
1200600	CASTELO BRANCO	1202500	SANTA MARIA
1200700	COIMBRA	1202600	SÃO MIGUEL (PONTA DELGADA)
1200800	LAMEGO	1202700	SÃO JORGE (VELAS)
1200900	ELVAS	1202800	TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO)
1201000	ÉVORA	1202900	MOURA
1201100	FAIAL (HORTA)	1203000	VIANA DO CASTELO
1201200	FARO	1203100	CHAVES
1201300	FLORES	1203200	VEISEU
1201400	GUARDA	1204800	ALJUSTREL
1201500	FUNCHAL	1204900	ESTREMOZ
1201600	SANTIAGO DO CACÉM	1205000	LEIRIA
1201700	VILA FRANCA DE XIRA	1205100	REGUENGOS DE MONSARAZ
1201800	SETÚBAL	1205200	SANTA CRUZ DA GRACIOSA (AÇORES)
1201900	PICO (MADALENA)		

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

(*)		(*)	
1203399	A LISBOA	1204199	P PORTIMÃO
1203499	A PORTO	1204299	P HORTA (AÇORES)
1203599	A FARO	1204399	P VIANA DO CASTELO
1203699	A, P FUNCHAL (MADEIRA)	1204499	P AVEIRO
1203799	A, P PONTA DELGADA (AÇORES)	1204599	P FIGUEIRA DA FOZ
1203899	P PRAIA DA VITÓRIA (AÇORES)	1204699	P PENICHE
1203999	P LISBOA	1204799	P OLHÃO
1204099	P PORTO	1204899	P SETÚBAL

País: **Finlandia** — Land: **Finland** — Land: **Finnland** — Χώρα: **Φινλανδία** — Country: **Finland** — Pays: **Finlande** —  
Paese: **Finlandia** — Land: **Finland** — País: **Finlândia** — Maa: **Suomi** — Land: **Finland**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

1400000 FINNISH CENTRAL UNIT

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΥΚΣΙΚÖΤ — LOKALA ENHETER

1400100	ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI, HELSINKI	1400700	ITÄ-SUOMEN LÄÄNI, JOENSUU
1400200	LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, TURKU	1400800	ITÄ-SUOMEN LÄÄNI, KUOPIO
1400300	AHVENANMAAN MAAKUNTA	1400900	LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, JYVÄSKYLÄ
1400400	ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI, HÄMEENLINNA	1401000	LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, VAASA
1400402	LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, TAMPERE	1401100	OULUN LÄÄNI
1400500	ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI, KOUVOLA	1401200	LAPIN LÄÄNI
1400600	ITÄ-SUOMEN LÄÄNI, MIKKELI		

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECCÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1400199	(*) P HELSINKI	1410599	(*) R VAALIMAA
1400599	P KOTKA	1411299	R IVALO
1401099	P VAASA	1420599	P HAMINA
1410199	A VANTAA/HELSINKI		

País: **Suecia** — Land: **Sverige** — Land: **Schweden** — Χώρα: **Σουηδία** — Country: **Sweden** — Pays: **Suède** —  
Paese: **Svezia** — Land: **Zweden** — País: **Suécia** — Maa: **Ruotsi** — Land: **Sverige**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

1600000 SVJ, DJURAVDELNING

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS  
LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER

1600100	STOCKHOLMS LÄN	1601400	VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
1600300	UPPSALA LÄN	1601700	VÄRMLANDS LÄN
1600400	SÖDERMANLANDS LÄN	1601800	ÖREBRO LÄN
1600500	ÖSTERGÖTLANDS LÄN	1601900	VÄSTMANLANDS LÄN
1600600	JÖNKÖPINGS LÄN	1602000	DALARNAS LÄN
1600700	KRONOBERGS LÄN	1602100	GÄVLEBORGS LÄN
1600800	KALMAR LÄN	1602200	VÄSTERNORRLANDS LÄN
1600900	GOTLANDS LÄN	1602300	JÄMTLANDS LÄN
1601000	BLEKINGE LÄN	1602400	VÄSTERBOTTENS LÄN
1601200	SKÅNE LÄN	1602500	NORRBOTTENS LÄN
1601300	HALLANDS LÄN		

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

(*)		(*)	
1601199	P STOCKHOLM	1612399	P HELSINGBORG
1601299	A STOCKHOLM-ARLANDA	1613199	P VARBERG
1605199	A NORRKÖPING	1614199	A GÖTEBORG LANDVETTER
1610199	P KARLSKRONA	1614299	P GÖTEBORG
1612199	P YSTAD	1614599	P WALLHAMN

País: **Reino Unido** — Land: **Det Forenede Kongerige** — Land: **Vereinigtes Königreich** — Χώρα: **Ηνωμένο Βασίλειο**  
 — Country: **United Kingdom** — Pays: **Royaume-Uni** — Paese: **Regno Unito** — Land: **Verenigd Koninkrijk** —  
 País: **Reino Unido** — Maa: **Yhdistynyt kuningaskunta** — Land: **Förenade kungariket**

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ — CENTRAL UNIT —  
 UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  
 KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET

0700001	MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD	0700004	DEPARTMENT OF AGRICULTURE OF NORTHERN IRELAND
0700002	WELSH OFFICE AGRICULTURE DEPARTMENT		
0700003	SCOTTISH OFFICE AGRICULTURE & FISHERIES DEPARTMENT		

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — LOCAL UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΥΚΣΙΚÖΤ — LOKALA ENHETER

## ENGLAND

0700201	BERKSHIRE
0700701	CORNWALL
0700801	CUMBRIA
0701001	DEVON
0701301	ESSEX
0701401	GLOUCESTERSHIRE
0701701	HEREFORD AND WORCESTER
0702101	LANCASHIRE
0702201	LEICESTERSHIRE
0702401	LINCOLNSHIRE
0703601	SOMERSET
0703701	STAFFORDSHIRE
0703801	SUFFOLK
0704001	SURREY
0704901	WEST YORKSHIRE
0706101	GUERNSEY
0706201	JERSEY
0706301	ISLE OF MAN

## NORTHERN IRELAND

0707004	BALLYMENA
0707104	LARNE
0707204	ARMAGH
0707304	NEWTOWNARDS
0707404	NEWRY
0707504	ENNISKILLEN
0707604	LONDONDERRY
0707704	COLERAINE
0707804	DUNGANNON
0707904	OMAGH

## SCOTLAND

0708703	INVERNESS
0708803	ABERDEEN
0709003	PERTH
0709303	GALASHIELS
0709703	AYR

## WALES

0705302	GWYNEDD
0705502	DYFED
0705902	WEST GLAMORGAN

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΕΛΕΓΧΟΥ — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI —  
GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT —  
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

0710099	(*)	A	LUTON	0713399	(*)	P	NEWHAVEN
0710399		P	GLASSON	0713499		P	SHOREHAM
0710699		P	HARWICH	0713599		P	SUTTON BRIDGE
0710899		P	TILBURY	0713699		P	TEIGNMOUTH
0711099		P	BRISTOL	0713799		A	MANCHESTER
0711199		P	SHARPNESS DOCKS	0713899		P	TEESPORT
0711299		P	PORTSMOUTH	0714099		P	GOOLE
0711399		P	SOUTHAMPTON	0714199		P	HULL
0711499		P	DOVER	0714299		P	FALLMOUTH
0711599		P	GROVE WHARF WHARTON	0720299		P	MILFORD HAVEN INCORPORATING PEMBROKE
0711799		P	SHEERNESS	0720499		P	CARDIFF
0711899		P	THAMESPORT	0730099		P	LERWICK
0712099		P	LIVERPOOL	0730199		P	SCRABSTER
0712199		A	EAST MIDLANDS	0730299		P	INVERGORDON
0712299		P	GRIMSBY-IMMINGHAM	0730399		P	ABERDEEN
0712499		A	HEATHROW	0730799		P	LEITH
0712599		P	GREAT YARMOUTH	0730899		P	GRANGEMOUTH
0712899		P	SELBY WHARF	0731099		A	GLASGOW
0712999		P	TYNE-NORTHSHIELDS	0731299		P	WICK
0713099		P	FELIXSTOWE	0731399		P	ROSYTH
0713199		P	IPSWICH	0740099		A, P	BELFAST
0713299		A	GATWICK				

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2000

**che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri**

[notificata con il numero C(2000) 922]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/288/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito ai diversi lavori svolti nell'ambito comunitario, in particolare in occasione di studi e seminari, è opportuno riesaminare l'architettura della rete ANIMO al fine di istituire un sistema veterinario che integri le diverse applicazioni informatiche.
- (2) Occorre modificare la decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/716/CE<sup>(4)</sup>, al fine di garantire la continuità della rete ANIMO.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 bis della decisione 92/486/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2000/287/CE (\*).

(\*) GU L 98 del 19.4.2000, pag. 12.»

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2000.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

---

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU L 289 dell'11.11.1999, pag. 1.